

CCCXXVII.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1913

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Presentazione di relazioni e di disegni di legge — Sunto di petizioni — Congedo — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-1914 » (N. 1050) (pag. 11502); « Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912-1913-14-15 degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 1041); (pag. 11505); « Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono di soprattasse per le successioni apertesì nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 1052) (pag. 11506); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1078) (pag. 11507); « Requisizione dei quadrupedi e veicoli pel Regio esercito » (N. 171-B) (pag. 11513); « Pensione agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri » (N. 1060) (pag. 11516) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 1031) parlano il senatore Dallolio, relatore (pag. 11520) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11517) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge — È aperta la discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1058) — Parlano i senatori Manassei (pag. 11527), Di Brazzà (pag. 11530), Santini (pag. 11531), Rolandi Ricci (pag. 11532), Cadolini (pag. 11534), Barzellotti (pag. 11535) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 11535) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

176. I signori Giuseppe Orsini ed Ottavio Tranquilli, consiglieri comunali di Visso (Macerata), fanno istanza al Senato perchè non venga approvato il disegno di legge « Costituzione in comuni autonomi di Ussita e Castel Sant'Angelo, frazioni del comune di Visso ».

177. Il Sindaco di Firenze, a nome della Commissione fiorentina per la tutela dell'italianità della lingua, fa istanza al Senato perchè nel disegno di legge per la vigilanza sulle produzioni cinematografiche, o nel regolamento re-

lativo, trovi luogo una disposizione che imponga la revisione delle didattiche intercalate fra le proiezioni cinematografiche.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Campo domanda un congedo di un mese per motivi di salute. Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di una relazione.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato, la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi silani ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Veronese della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 1050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Non essendo presente l'on. ministro del tesoro, domando all'on. ministro della guerra se è disposto a sostenere per lui la discussione di questo disegno di legge e degli altri, di competenza dell'on. ministro del tesoro, iscritti all'ordine del giorno.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non ho difficoltà a rappresentare il mio collega del tesoro nella discussione di questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1050).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 577,400 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme provenienti da eccedenze di anticipazioni di esercizi scaduti, da versarsi in tesoreria nell'esercizio finanziario 1912-913 per reintegrazione di fondi a favore del bilancio della marina, autorizzate con l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 785, saranno imputate finò alla concorrenza di lire 35,000 ad un capitolo da istituirsi con decreto del ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913, per il pagamento di spese di stampa di pubblicazioni riferibili agli esercizi 1910-911 e retro.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite delle somme che il Ministero del tesoro può anticipare in conto corrente a quello della marina per il fondo di scorta delle Regie navi e dei Corpi a terra e Consigli di amministrazione della Regia marina è elevato durante l'esercizio 1912-913 a lire 8,500,000.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Spese generali, per fari e segnalamenti marittimi e per la marina militare.

Cap. n.	4. Ministero - Spese varie d'ufficio	L.	44,000
»	5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso d'ufficio in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi	»	84,100
»	6. Biblioteche della Regia marina.	»	500
»	10. Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria per l'Amministrazione centrale	»	26,000
»	11. Pubblicazioni ufficiali e periodiche	»	15,000
»	20. Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie	»	10,000
»	22. Spese casuali	»	4,000
»	66. Personale subalterno straordinario pel servizio dei fari e fanali - Competenze	»	40,000
»	70. Pigionî pel servizio dei fari e fanali (Spese fisse)	»	2,900
»	71. Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e fanali	»	35,000
»	87. Premi e compensi speciali per lavori e studi costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della R. marina	»	30,000
»	89. Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare	»	15,000
»	99. Servizio idrografico - Materiale e spese varie	»	3,000
»	112-bis. Servizio aeronautico - Indennità al personale - Manutenzione del materiale ed altre	»	205,000
	Totale	L.	<u>514,500</u>

Spese per la marina mercantile.

Cap. n.	32. Consiglio superiore della marina mercantile - Comitato per i servizi marittimi - Commissione Reale per la riforma del Codice della marina mercantile. L.		4,000
»	34. Spese di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile	»	8,000
»	36. Fitto di locali ad uso della marina mercantile	»	19,900
»	39. Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile	»	10,000
»	40. Acquisto di carta, di oggetti varî di cancelleria e spese d'ufficio per la marina mercantile	»	5,000
»	41. Indennità speciali al personale della marina mercantile	»	10,000
»	44. Arredamenti e spese varie della marina mercantile	»	6,000
	Totale	L.	<u>62,900</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Spese generali, per fari e segnalamenti marittimi e per la marina militare.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse)	L.	40,000
»	2. Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		10,000
»	3. Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi (Spese fisse)	»	3,000
»	65. Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari e fa- nali - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse) . . . »		26,000
»	69. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fa- nali - Rinnovazione degli apparecchi	»	16,900
»	72. Stato maggiore generale	»	93,000
»	74. Corpo sanitario - Personale militare e civile	»	16,000
»	90. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	»	95,000
»	104. Personale civile di ragioneria, di gestione, di ordine e di assistenza dei Regi arsenali marittimi (Spese fisse) »		60,000
»	106. Disegnatori della Regia marina (Spese fisse)	»	20,000
»	112. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare »		69,600
»	113. Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occor- renti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasfor- mazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	»	5,000
»	119. Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto delle stazioni foto-elettriche per la difesa delle piazze marittime)	»	25,000
»	126. Illuminazione delle coste, boe, ecc. (Leggi 13 marzo 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542)	»	35,000
	Totale	L.	<u>514,500</u>

Spese per la marina mercantile.

Cap. n.	28. Corpo delle capitanerie di porto (personale di concetto) (Spese fisse)	L.	1,900
»	29. Personale dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse)	»	5,000
»	30. Bassa forza delle Capitanerie di porto (Spese fisse)	»	1,000
»	33. Personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi e delle Capitanerie di porto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	1,000
»	60. Compensi alla Società anonima nazionale dei servizi ma- rittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario tra il continente e la Sardegna.	»	54,000
	Totale	L.	<u>62,900</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912-13-14-15, degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 1041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912-13-14-15 degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge.
(V. Stampato N. 1041).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le autorità alle quali - secondo i vigenti regolamenti - spetta di deliberare sulla dispensa dal pagamento delle tasse a favore degli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore e degli alunni di scuole medie e normali e dei corsi magistrali biennali e i RR. provveditori agli studi possono concedere l'esonero dalle tasse e soprattasse di ammissione, immatricolazione, iscrizione, licenza, diploma e bollo e maturità, per i tre anni scolastici 1912-13-14-15, agli orfani di entrambi i genitori o di un solo genitore, o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908, i quali tutti si trovino sottoposti alla tutela e alla protezione dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena ».

(Approvato).

Art. 2.

Le medesime autorità potranno concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse su nominate, per lo stesso triennio scolastico 1912-1913-14-15, agli studenti appartenenti alle famiglie dei comuni compresi negli elenchi ap-

provati con i RR. decreti 3 agosto 1909, n. 595 e 3 marzo 1910, n. 111, le quali per i danni sofferti nel terremoto del 28 dicembre 1908, siano ridotte in condizioni da non poter più sopperire a tutte le spese della educazione e istruzione dei propri figli.

(Approvato).

Art. 3.

I danni e le condizioni, di cui nel precedente articolo, devono essere accertati con le norme stabilite dagli articoli 127 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796, modificato con Regio decreto 21 settembre 1911, n. 1194 e 34 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 31; 103, comma secondo e 34 del regolamento 21 giugno 1885, n. 3413, modificato con Regio decreto 10 gennaio 1894, n. 288; 154 del regolamento di pari data e numero per gli Istituti tecnici, e 36 comma 2 del regolamento 3 dicembre 1896, n. 592, e, per i candidati al diploma di maturità e a quello di licenza elementare, con certificato del sindaco e dell'agente delle imposte.

(Approvato).

Art. 4.

L'esonero non può essere concesso agli studenti iscritti a Regie Università o Istituti superiori che non abbiano ottemperato al disposto del secondo comma dell'articolo 107 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796, nè a quelli che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 125 del regolamento medesimo o che non si siano presentati agli esami sulle materie frequentate o che, presentatisi, non abbiano ottenuto l'approvazione. Parimenti non possono essere dispensati dalle tasse i giovani di cui all'articolo 2, iscritti a scuole medie, i quali non siano stati promossi alla classe superiore, salvo il caso che, per impedimento derivante da malattia o dal servizio militare, debitamente comprovato, non abbiano potuto presentarsi ad alcuna delle due sessioni di esame; nè quelli ai quali sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla sospensione per cinque giorni.

Coloro i quali si presentino ad esami in qualità di privatisti, non possono godere dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, a meno che non si tratti di giovani caritatevolmente ricoverati.

(Approvato).

Art. 5.

La deliberazione per l'esonero dalle tasse scolastiche a favore degli orfani sottoposti alla tutela dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » può essere presa dalle autorità competenti in seguito a regolare istanza presentata dal Comitato centrale dell'Opera stessa o dai sottocomitati locali, istituiti col Regio decreto 14 gennaio 1909, n. 14.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono di soprattasse per le successioni apertesesi nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 1052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono di soprattasse per le successioni apertesesi nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono delle soprattasse divenute applicabili, in forza degli articoli 96 e 98 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, e non pagate sino al 30 giugno 1912, per le successioni apertesesi nei comuni delle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visto il Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1395, da convertirsi in legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le soprattasse divenute applicabili in forza degli articoli 96 e 98 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, e non pagate sino alla data del presente decreto, per le successioni apertesesi nei comuni delle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Non avrà luogo il condono se, entro sei mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate integralmente le tasse dovute. Resta salvo però il disposto dall'articolo 9 della legge 23 gennaio 1912, n. 25, allegato C, e dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1909, n. 793; ma il condono non avrà luogo qualora per il mancato pagamento di una rata della tassa si incorresse nella decadenza dalla dilazione concessa in base ai citati articoli delle leggi del 1902 e del 1909.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
FACTA.

V. - *Il Guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e l'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegno di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi alle scuole coloniali italiane in America ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli esteri della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso regolamentare.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13** » (N. 1078).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione

di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,711,600 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	5. Spese per la copiatura a cottimo L.	5,000
>	7. Ministero. Spese d' Ufficio »	47,000
>	9. Ministero. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali »	13,000
>	23. Spese di stampa »	55,000
>	24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria. »	10,000
>	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario »	16,000
>	27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi di Stato . »	3,000
>	28. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie »	2,000
>	46. Spese eventuali d' ufficio per l'amministrazione provinciale »	2,000
>	63. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	90,000
>	64. Dispensari celtici. Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali. »	15,000
>	66. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie, spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario »	4,000
>	69. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica »	2,000
>	70. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie. Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico. Sussidi e concorsi »	45,000
>	72. Manutenzione del fabbricato di Sant' Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica »	20,000
>	74. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie »	20,000
>	81. Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni, indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti. Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno »	5,000
	<i>Da riportarsi Li.</i>	<u>354,000</u>

	<i>Riporto</i> L.	354,000
Cap. n. 82. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, nonché a persone estranee all'Amministrazione, per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse della sanità pubblica »		4,000
» 85. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali »		13,000
» 88. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini »		2,000
» 98. Corpo delle guardie di città. Stipendi e paghe al personale, indennità di carica, soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse) »		65,000
» 103. Guardie di città. Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma »		180,000
» 126. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe »		35,000
» 128. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri »		900,000
» 129. Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri (art. 1 della legge 24 marzo 1907, n. 116) »		40,000
» 141. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse) »		2,000
» 147. Personale di custodia. Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo »		50,000
» 150. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia »		3,000
» 154. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale. Acquisto di opere »		1,100
» 159. Trasporto di detenuti ed indennità di trasferta alle guardie »		48,000
» 165. Servizio delle manifatture carcerarie. Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti. Minute spese per le lavorazioni »		12,000
» 181-bis. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento (legge 6 luglio 1912, n. 741) »		2,500
	Totale L.	1,711,600

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1. Ministero. Personale (Spese fisse) »	12,000
» 2. Ministero. Personale. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	13,000
» 10. Consiglio di Stato. Personale (Spese fisse) »	14,000
» 20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno, dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai Gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato »	10,000
» 31. Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici d'esami ed ai rispettivi segretari, e spese diverse per gli esami stessi »	3,000
» 36. Archivi di Stato. Personale (Spese fisse) »	12,000
» 37. Archivi di Stato. Personale. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	1,000
» 42. Amministrazione provinciale. Personale (Spese fisse) »	60,000
» 54. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie »	2,000
» 56. Spese di spedalità e simili »	10,000
» 58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto 18 novembre 1889, n. 6535, art. 24 (Spesa d'ordine) »	15,000
» 61. Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti. Personale (Spese fisse). . . »	20,000
» 77. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie. Personale (Spese fisse) »	10,000
» 78. Veterinari provinciali. Stipendi. (Spese fisse) . . . »	2,000
» 80. Veterinari governativi di confine e di porto. Personale (legge 30 giugno 1908, n. 304) (Spese fisse) . . »	3,000
» 90. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza. Personale. (Spese fisse) »	30,000
» 94. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive. Personale (articolo 2, legge 11 luglio 1907, n. 491 e legge 8 giugno 1911, n. 508). (Spese fisse) »	1,000
» 101. Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari . . . »	15,000
» 109. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città »	3,000
» 111. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città. Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale. (Spese fisse) »	4,000
» 115. Contributo pei medici in servizio della pubblica sicurezza da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744). »	1,400
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	241,400

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i> L.	241,400
Cap. n. 117. Manutenzione ed adattamenio dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) »		10,000
» 118. Casermaggio e altre spese variabili per guardie ed allievi-guardie di città e mantenimento delle guardie stesse passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare. »		10,000
» 124. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali ecc., acquisto di abiti alla borghese, ed altre spese per i Reali carabinieri »		15,000
» 130. Soprassoldi, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri »		900,000
» 133. Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, nonchè pel personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) »		48,000
» 135. Fitte di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti. »		10,000
» 137. Carceri. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico. (Spese fisse) »		5,000
» 138. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		1,500
» 139. Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi. (Spese fisse). »		4,000
» 143. Personale di custodia. Indennità di alloggio. »		4,000
» 148. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari. »		1,600
» 149. Spese di viaggio agli agenti carcerari. »		15,000
» 157. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri »		10,000
» 158. Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio »		70,000
» 161. Servizio delle manifatture carcerarie. Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili. »		10,000
» 166. Servizio delle manifatture carcerarie. Indennità per gite fuori di residenza »		500
» 167. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri. (Spese fisse)		12,000
» 173. Contributo per i medici in servizio dell'Amministrazione carceraria, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (Leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744) »		4,600
» 175. Stipendio ai consiglieri aggiunti in soprannumero (Spese fisse) »		12,000
» 176. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »		4,000
» 182. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . »		2,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	1,390,600

	<i>Riparto</i> . . . L.	1,390,600
Cap. n. 184.	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del due per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) »	25,000
» 185.	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751 (Spesa obbligatoria). . . »	10,000
» 186.	Maggiori interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del due per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) »	80,000
» 189.	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta gli articoli 13 e 19 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) »	30,000
» 190.	Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'articolo 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) »	90,000
» 191.	Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti provvista di acque potabili, giusta l'articolo 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'articolo 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) . . . »	80,000
» 192.	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del due per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774 (Spesa obbligatoria) »	2,000
» 193.	Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma, per la provvista di acqua potabile, giusta l'articolo 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e l'articolo 15 del regolamento 16 settembre 1906, n. 510 »	4,000
	Totale L.	<u>1,711,600</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Requisizione dei quadrupedi e veicoli pel Regio esercito » (N. 171-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 171-B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione, in tutto o in parte, del Regio esercito, è autorizzato a requisire, mediante pagamento a prezzo di stima:

1° cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature;

2° veicoli ordinari a trazione animale, e veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali, e loro attrezzi corrispondenti;

3° motocicli d'ogni sorta;

4° natanti d'ogni specie, a remi, a vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume, con relativa attrezzatura;

5° aeronavi, in forma di pallone dirigibile o di aereo, d'ogni specie, e loro attrezzi.

La requisizione è ammessa per tutti i suaccennati capi, in quanto si trovino nel territorio dello Stato, appartengano a cittadini o a stranieri residenti in Italia e sieno idonei al servizio militare.

(Approvato).

Art. 2.

Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge:

a) i quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi appartenenti alle Case e Corti delle Loro Maestà il Re e la Regina, di Sua Maestà la Regina Madre e delle LL. AA. i Reali Principi;

b) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale delle legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;

c) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai consoli, vice-consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che rappresentano e che goda il trattamento della nazione più favorita, giusta la designazione fattane con speciale Regio decreto;

d) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti a stranieri, che, in virtù di trattati o convenzioni internazionali, fossero esenti da requisizioni;

e) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del Regio esercito in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

f) gli automobili appartenenti ai componenti il Corpo dei volontari automobilisti;

g) gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per servizio pubblico;

h) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, le giumente con puledri latranti o riconosciute pregne.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli effetti dell'art. 1, in ogni comune è tenuto al corrente un registro o schedario, con rubrica, in cui sieno distintamente segnati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti, a remi o a vela, da specificarsi nelle norme d'attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del comune, con l'indicazione del ri-

spettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione.

Simile registro è istituito e tenuto al corrente in ogni ufficio di prefettura, per quanto concerne i veicoli e natanti a motore e le aeronavi di cui pure in detto art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato a far ispezionare i registri suindicati; e ogni cittadino è in facoltà di prenderne visione.

(Approvato).

Art. 4.

Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi di cui all'art. 1, deve, entro giorni trenta da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare, anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denuncia scritta, nella forma e coi dati che saranno determinati, in segreteria del comune nel territorio del quale l'animale, il veicolo, il natante o l'aeronave sia o fosse destinato a rimanervi abitualmente.

Lo stesso obbligo, e nello stesso termine, a decorrere dall'attuazione della presente legge, incombe al proprietario del quadrupede, veicolo, natante o aeronave di cui non fosse stata fatta denuncia anteriormente a detta attuazione.

Per l'osservanza delle precedenti disposizioni non è più valida la denuncia che fosse fatta trascorse ventiquattr'ore dalla pubblicazione dell'ordine di requisizione concernente l'oggetto della denuncia medesima o dalla notificazione dell'avviso personale che prescrive la presentazione dei quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi.

(Approvato).

Art. 5.

La requisizione può essere estesa a tutto il Regno o limitata a parte di esso, generale per ogni capo preveduto nell'art. 1 o circoscritta ad alcuni.

Essa è ordinata dal ministro della guerra, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 6.

Trascorse ventiquattr'ore dall'ordine di requisizione, non è più ammessa alcuna vendita,

cessione o permuta degli animali, veicoli, natanti e aeronavi dichiarati idonei al servizio militare.

Tale divieto resta fermo finchè non sia revocato con analoga disposizione del ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, nell'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista giusta l'articolo 14.

(Approvato).

Art. 8.

La scelta dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi si fa da una Commissione provinciale, costituita da un ufficiale del Regio esercito, scelto dall'autorità militare, da un delegato del Consiglio provinciale e da un veterinario o da un meccanico, secondo che si tratti di animali o di mezzi di trasporto, scelti dall'autorità militare su terna proposta dalla Deputazione provinciale.

La Deputazione provinciale designa pure i periti che occorressero per determinare il valore dei capi soggetti a requisizione.

(Approvato).

Art. 9.

La Commissione provinciale determina il prezzo dei capi da requisirsi, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione.

Ove il proprietario non accettasse il prezzo stabilito dalla Commissione, è sentito il giudizio d'uno dei periti di cui nell'articolo precedente, ed è definitivo il prezzo risultante dalla media tra quelli attribuiti dalla Commissione e dal perito.

(Approvato).

Art. 10.

L'autorità militare è in facoltà di fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo, natante o aeronave il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato può essere

sottoposto a requisizione giusta le norme segnate nell'articolo seguente.

Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finchè non sia indetta la requisizione o non gli sia pervenuto avviso personale di presentazione, purchè ne informi entro le ventiquattrore l'autorità militare che lo precettò, oltre alla denuncia da farsi al comune giusta l'art. 4^a

(Approvato).

Art. 11.

Quando ricorrano le circostanze prevedute nell'art. 1, l'autorità militare è autorizzata a richiedere la presentazione del capo preventivamente sottoposto a precetto.

Il proprietario è tenuto a presentare il quadrupede, veicolo, natante o aeronave richiesto, nel termine, non mai inferiore alle ventiquattr'ore, fissato nell'atto d'intimazione e nel luogo, giorno e ora pure in esso fissati.

Il proprietario riceve in più, sul prezzo dovuto, un premio che la Commissione determina entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge.

Cessa il diritto a tale premio ove il proprietario ottenga di sostituire il capo precettato con altro capo di sua proprietà, giusta il primo capoverso dell'art. 15.

(Approvato).

Art. 12.

La requisizione può farsi anche in forma di semplice noleggio, sulla base della precettazione preventiva e per un tempo non eccedente trenta giorni.

In tal caso la Commissione provinciale ne determina il prezzo giornaliero tenendo presenti il valore intrinseco del capo e specialmente il danno risentito dal proprietario; e lo fa in base alla domanda di costui e sentito il perito.

Nello stesso atto sono verbalizzati, in contraddittorio col proprietario, gli eventuali difetti e vizi, che risultassero accertati dai periti.

Al proprietario che adempia in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio è corrisposto un premio entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

Al termine del noleggio, la restituzione è fatta nel luogo dove avvennero la presentazione e la consegna dei capi e innanzi la stessa Commissione provinciale.

La Commissione liquida il nolo e le indennità eventualmente dovute per deprezzamento o altro.

In caso di contestazione, si applica il capoverso dell'art. 9.

(Approvato).

Art. 14.

È in facoltà del ministro della guerra di far annualmente eseguire una rivista degli animali, veicoli, natanti e aeronavi menzionati nell'articolo 1, o anche di una sola parte di essi, per accertare quelli idonei al servizio militare, facendone la stima in base al prezzo corrente sul mercato al momento della visita, tenutone presente il solo valore intrinseco.

Ogni proprietario dei detti animali, veicoli, natanti o aeronavi è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto o precetto e nello stretto ordine alfabetico di cognome e nome, con obbligo di fornire altresì tutte le indicazioni e informazioni richieste.

(Approvato).

Art. 15.

I quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi dichiarati idonei al servizio militare rimangono sempre a disposizione dell'autorità militare, sebbene non sieno stati requisiti.

È però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo del quadrupede, veicolo, natante o aeronave prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purchè idoneo al medesimo servizio.

Sull'offerta sostituzione decide la Commissione.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo è autorizzato a disporre, mediante decreto Reale e sentito il Consiglio dei ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione del Regio esercito e in via affatto eccezionale, l'autorità militare di determinate

province faccia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi, fra quelli indicati nell'art. 1 e che siano stati debitamente precettati.

Tale prelevamento non può compiersi che una volta sola durante un quinquennio.

Esso è fatto a titolo di noleggio, e non può oltrepassare il termine di trenta giorni.

(Approvato).

Art. 17.

Nel decreto che determina il prelevamento di cui nell'articolo precedente è stabilito il giorno in cui dovrà cominciare, mai più prossimo di un mese alla data della sua pubblicazione; e lo è pure quello in cui dovrà finire.

Dalla data medesima nessun capo soggetto a prelevamento può essere venduto, permutato o altrimenti ceduto.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 12 e 13.

(Approvato).

Art. 18.

Chiunque, senza giustificato motivo, non osservi, anche parzialmente, le prescrizioni contenute negli articoli precedenti, è punito:

1° nei casi degli articoli 4 e 10, con l'ammenda da lire dieci a cento, e sino a duecento, trattandosi di dichiarazioni mendaci;

2° nei casi degli articoli 14 e 17, con l'ammenda da lire venti a mille, per ogni quadrupede, veicolo, natante o aeronave non presentato, e che, in conseguenza dell'inadempimento, sarà considerato come idoneo al servizio militare; e con ammenda sino a lire cinquanta per rifiuto d'indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

3° nei casi degli articoli 7 e 11, con ammenda da lire cinquecento a duemila, per ogni quadrupede, veicolo, natante o aeronave non presentato.

Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena è aumentata della metà.

(Approvato).

Art. 19.

Il prodotto delle ammende riscosse è devoluto per un quarto ai funzionari che abbiano accertato le trasgressioni.

(Approvato).

Art. 20.

Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro giorni trenta dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima, e al triplo ove sia recidivo.

(Approvato).

Art. 21.

Qualsiasi contestazione o ricorso sulla regolarità delle operazioni stabilite nelle precedenti disposizioni non può aver alcun effetto sospensivo sulle operazioni medesime.

(Approvato).

Art. 22.

Sono abrogate la legge 30 giugno 1889, numero 6168 (3ª serie) e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le norme occorrenti per l'attuazione della legge medesima.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Pensioni agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri ». (N. 1060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pensioni agli ufficiali del genio militare provenienti dagli ingegneri ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge.

Articolo unico.

Al primo periodo dell'art. 67 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato con legge 14 luglio 1907, numero 482, viene aggiunto il seguente comma:

d) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea, per gli ufficiali nominati

sottotenenti del Genio in seguito a concorso indetto esclusivamente tra laureati in ingegneria.

Il secondo periodo dello stesso articolo è modificato come segue:

Tali periodi di sei, o di tre, o di cinque anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine del giorno, passeremo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e di quello approvato nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler procedere all'appello nominale.

FABRIZI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 1031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato n. 1931).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'Ufficio centrale e il suo relatore perchè la relazione è veramente un pregevole commento di questo disegno di legge, col quale il Governo mantenne l'impegno altra volta assunto di provvedere con speciale Istituto a favore del personale ferroviario, integrando le norme attuali di previdenza e di pensione.

Questo Istituto, che non ha precedenti nel nostro Paese nè riscontri all'estero, concede larghi vantaggi che la relazione dell'Ufficio centrale ha saputo apprezzare.

Io qui mi limiterò a dare alcuni chiarimenti sulle importanti osservazioni che la relazione racchiude e a dire ciò che può occorrere riguardo ad esse osservazioni, che è stato utile siansi sollevate, dando così occasione a me di porgere i chiarimenti necessari.

In merito al timore espresso dall'onorevole relatore, che la concessione di un assegno vitalizio alla madre che era a carico dell'agente possa dar luogo ad abusi, posso assicurare l'Ufficio centrale che già presentemente l'Amministrazione ferroviaria esercita un attivo controllo sulle dichiarazioni del genere, che vengono fatte dagli agenti al fine di ottenere maggiori concessioni di biglietti di viaggio. Tale controllo sarà rigorosamente esercitato, quando per la condizione di *a carico* dell'agente venga a spettare alla madre anche l'assegno vitalizio. Esso ha pure manifestato il dubbio che l'assegno vitalizio concesso senza alcuna limitazione alle figlie nubili possa rappresentare se non un ostacolo al matrimonio, certo non un incoraggiamento a lasciare il celibato; ma considerando che tale assegno varia da un massimo di lire 25 ad un minimo di lire 6 mensili, si è indotti a ritenere che non sarà per un così modesto aiuto che una fanciulla rinuncerà alla soddisfazione di costituirsi una famiglia propria.

La conseguenza sarebbe di non dar nulla e certo non è questo che possa desiderare chi pure s'interessa del benessere di queste povere congiunte dei ferrovieri.

Riguardo alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore sul proposto aumento del 6 per mille ai prezzi dei trasporti per ricavare in parte i mezzi di esistenza della nuova Opera, si fa presente che l'entità di questo aggravamento sarà veramente minima.

Per ricavare i mezzi necessari non si può ricorrere che a tre sistemi: o riduzione del versamento al tesoro, o restringimento delle spese, o aumento delle tariffe di trasporto. Questo aumento è esiguo anche di fronte agli aggravii che sono venuti per l'ultima legge determinandosi a carico dell'Amministrazione ferroviaria, ed ai quali essa ha fatto fronte senza

ricorrere che in minima parte al ritocco di tariffe.

Basti il dire che la legge n. 310 del 1911 e successivi provvedimenti hanno gravato le spese di personale per oltre 33 milioni all'anno i quali sono solo per nove milioni compensati dalle sovrattasse approvate nel 1911. Inoltre l'esercizio ferroviario diviene ogni giorno più costoso causa il rincaro delle materie prime e di tutte le forniture che abbisognano di mano d'opera, cosicchè in otto anni le spese d'esercizio, all'infuori di quelle dovute agli agenti, dal 25 per cento delle entrate sono salite al 30 per cento. Se non vuolsi diminuire il versamento al tesoro già insidiato da tanti oneri transitori o progressivi che gravano sul bilancio ferroviario, occorre pure ricorrere a qualche lieve ritocco delle tariffe. Le Società di navigazione, allorchè i carboni aumentano di costo, elevano i loro noli: ciò non è certo gradito al commercio, ma tutti riconoscono che non si può farne a meno per ristabilire l'equilibrio del bilancio.

L'Amministrazione delle ferrovie riconosce la piena convenienza del principio affermato nella relazione, che il commercio avrebbe grande beneficio dalla fissità delle tariffe, e fa quanto è possibile per attuarlo; ma, non potendosi ridurre il versamento al tesoro, non resterebbe che il restringimento delle spese, nel quale vi è però un limite oltre cui non si può andare senza incorrere in inconvenienti che nessuno può consigliare. Anch'io riconosco la convenienza del principio che vi sia una maggior fissità nelle tariffe, perchè, come ben dice l'Ufficio centrale, non è tanto l'aumento del prezzo di costo quanto la mutabilità della tariffa che può arrecare danno al commercio. Ma in questa occasione l'aumento è così esiguo, che anche l'Ufficio centrale conclude che esso debba approvarsi.

Riguardo al rilievo che i dati statistici che hanno servito di base per lo studio tecnico degli assegni vitalizi e temporanei sono stati desunti da osservazioni non troppo estese (né lo potevano essere), occorre osservare che trattandosi di un'Opera di finalità nuove e diverse, di un'Opera che entrava in un campo di previdenza non praticato per lo addietro, non esisteva nessuna statistica che potesse servire adeguatamente all'uopo; e si è visto come ado-

perando dei dati non recentissimi, questi davano risultati non rispecchianti interamente l'attuale composizione del personale.

Però i dati posti in valore, per quanto raccolti con ogni diligenza, furono, appunto per questa difficoltà, aumentati di una percentuale, e ciò indipendentemente dall'ulteriore aumento calcolato sulle spese, per tener conto degli scarti matematici.

E, del resto, i rilievi statistici riguardanti la probabile quantità di orfani da sussidiarsi ogni anno, dovettero essere limitati alle osservazioni sui morti dal 1° gennaio 1909, perchè soltanto da questa data, per effetto della legge 9 luglio 1908, n. 418, è stato esteso a tutto il personale il trattamento della Cassa pensioni, per ottenere il quale occorre sempre siano prodotti dagli interessati gli stati di famiglia.

Ad ogni modo, mentre, stando ai rilievi statistici, si avrebbe avuto un numero di orfani inferiore ai 1200 ogni anno: tale numero fu elevato a 1400, lo che importa un aumento del 17 per cento circa su quello offerto dai risultati statistici.

Quanto alle madri, si deve osservare che il loro numero non venne già limitato alle osservazioni sugli agenti morti in un anno, ma fu desunto dagli stati di famiglia di circa centomila agenti in attività di servizio, numero questo abbastanza rilevante. E deve anche notarsi che mentre dalle osservazioni è risultato che ogni cento agenti, 1.53 di essi ha la madre a carico, la percentuale adottata nello studio tecnico è stata elevata al 2 per cento.

Lo stesso si è fatto per quanto riguarda le figlie nubili e i figli inabili.

Quindi, se anche le osservazioni si sono dovute mantenere in un campo non molto esteso, tuttavia, e per la diligenza con la quale i dati statistici furono raccolti e per l'incremento dato ai risultati da essi derivanti, si può ritenere di non essere incorsi in errore, e che i dati posti in valore sono esatti ed attendibili.

D'altra parte, per garantire il completo e regolare funzionamento dell'Opera, venne appunto introdotto nel disegno di legge l'articolo 8, che impone l'obbligo all'Amministrazione dell'istituto della revisione quinquennale del bilancio tecnico: e questo provvedimento è un'opportuna salvaguardia per potere in un certo periodo di tempo, e con tutta tranquil-

lità assicurarsi se le basi dell'istituto siano tutte solide e se i mezzi posti a sua disposizione sieno adeguati agli oneri.

Qui l'Ufficio centrale ha rilevato che la dizione dell'art. 8 si può prestare ad una dubbia interpretazione laddove è detto che nel caso si riscontrino deficienze nell'ammontare delle disponibilità, le quali non possano essere colmate con la riduzione delle erogazioni non obbligatorie, verranno aumentate le ritenute del personale ed il contributo dell'Amministrazione in parti eguali, per colmare le deficienze stesse.

Il rilievo dell'Ufficio centrale è esatto: la dizione adottata si potrebbe interpretare nel senso che dovesse essere eguale il contributo da parte dell'Amministrazione e da parte del personale, ciò che non sarebbe ammissibile. L'Ufficio centrale ha detto perciò quale dovrebbe essere l'interpretazione di quest'articolo, ed io posso dichiarare che la interpretazione adottata dall'Ufficio centrale è assolutamente esatta; è precisamente quella che era negli intenti di chi propose la legge.

La eguaglianza va riferita alla proporzione, non già alla quantità effettiva. E a questo proposito deve osservarsi che il contributo del personale sta a quello dell'Amministrazione nella proporzione del 26.51 per cento, e che queste proporzioni sono il fondamento della legge e non possono essere alterate.

Il Governo, ripeto, riconosce che l'interpretazione da darsi alla disposizione è precisamente quella esposta dall'onorevole relatore, nel senso cioè che le aliquote del 6 per mille sugli stipendi saranno aumentate nella stessa percentuale occorrente per formare le somme necessarie a stabilire l'equilibrio.

L'on. relatore ha pure fermata la sua attenzione sulle spese che verranno a gravare sul bilancio ferroviario per l'amministrazione del nuovo istituto e per la gestione diretta dei mutui al personale, poichè oltre alle opere di previdenza, in questo disegno di legge si è aggiunto anche un altro vantaggio pel personale, quello cioè della concessione di mutui da parte dell'Amministrazione, ciò che permetterà al personale stesso di sottrarsi all'usura.

Ha osservato l'on. relatore, che in sostanza codeste spese costituiscono un nuovo non insignificante contributo dell'erario e che per man-

canza di un bilancio proprio e completo dell'istituto non si potrà conoscere la entità di siffatto aumento di spesa, e se per avventura esso fosse eccessivo non si avrà modo di riconoscerlo e di temperarlo.

Per quanto riguarda le spese di amministrazione del nuovo istituto, l'Amministrazione ferroviaria è sicura che esse saranno abbastanza limitate e certo di gran lunga inferiori a quanto a tutta prima la vastità del campo d'azione della nuova Opera possa far ritenere. Infatti la liquidazione delle indennità di buona uscita e degli assegni vitalizi agli orfani costituiscono operazioni di poco momento che possono essere facilmente compiute con poco aggravio di lavoro dell'Ufficio che provvede alla liquidazione delle pensioni sulla base, in generale, degli stessi documenti che debbono essere prodotti appunto per la liquidazione delle pensioni. Così pure il servizio di pagamento delle somme corrisposte dall'istituto, suddiviso, come sarà, per tutta la rete, non può rappresentare per gli Uffici, che vi dovranno attendere, un onere dal quale sia per derivare sensibile aumento di personale.

Alcuni agenti - pochissimi invero - potranno occorrere pel funzionamento dell'organo centrale amministrativo dell'istituto, ma trattasi di spesa certamente lieve che ritenersi potrebbe anche essere sopportata dall'istituto stesso. Non si mancherà di tener conto della raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale, di esaminare cioè la convenienza di dare all'Opera, senza naturalmente toglierla dall'azienda ferroviaria, una separata amministrazione, qualora in progresso di tempo l'Opera stessa dovesse essere oggetto di nuovi provvedimenti legislativi.

Per quanto poi riguarda le maggiori spese di amministrazione che temesi possano derivare dalla nuova gestione dei mutui al personale, si può con certezza rispondere negativamente. Anche per le leggi vigenti l'Amministrazione è obbligata a tenere i conti individuali e i riassuntivi relativi alle cessioni degli stipendi e dei salari del personale, così per le ritenute ai debitori come per i pagamenti ai creditori cessionari. L'entità dei lavori per la tenuta di questi conti non potrà affatto essere aumentata dalla nuova legge in modo apprezzabile; per contro dovrà verificarsi una diminuzione di lavoro non trascurabile per la eliminazione

del carteggio e della corrispondenza con gli istituti cessionari e della compilazione ed emissione dei mandati di pagamento, giacchè a tutte queste operazioni si sostituirebbe il semplice accreditamento della ritenuta all'apposito conto. Si ritiene adunque che ad un lieve e non apprezzabile aumento di lavoro che potrà verificarsi al servizio ragioneria presso la Direzione generale, per la tenuta della contabilità riassuntiva e per i rapporti con la Cassa depositi e prestiti, dovrà corrispondere d'altra parte una notevole semplificazione e diminuzione di lavoro per tutti gli altri uffici dell'Amministrazione, per modo che è da escludersi con sicurezza che questa nuova gestione delle cessioni possa essere causa di maggiori spese di personale.

Confido che questi chiarimenti avranno tolto ogni dubbio e che votando questa legge il Senato sarà convinto d'introdurre un istituto veramente utile e ben congegnato nei nostri sistemi di previdenza.

Più largo che per tutti gli altri dipendenti dallo Stato è il beneficio che si assicura con questa legge al personale ferroviario, ma ciò, come bene ha notato l'Ufficio centrale, ha una giustificazione intrinseca nelle condizioni speciali di questo personale, di cui l'aspra e duratura fatica usa più rapidamente le forze ed espone la salute e l'esistenza stessa a pericoli ben maggiori.

Doverosamente quindi lo Stato provvede ad aiutare e sorreggere le famiglie private del loro sostegno ed a lenire le conseguenze degli infortuni che purtroppo non sono infrequenti, ed io sono certo che a questa legge di giustizia e di pietà non mancherà il vostro suffragio. (*Approvazioni*).

DALLOLIO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO, *relatore*. Interpreto il pensiero dell'Ufficio centrale ringraziando l'on. ministro delle parole benevole rivolte al nostro lavoro e degli schiarimenti dati intorno ai diversi dubbi che l'Ufficio stesso aveva sollevato, senza togliere però da questi dubbi argomento a proporre modificazioni al disegno di legge, del quale invece ha proposto l'integrale approvazione.

L'onorevole ministro ha rilevato prima di tutto alcune osservazioni fatte dall'Ufficio cen-

trale intorno ai fini stessi che si prefigge l'Opera di previdenza proposta. Era parso all'Ufficio centrale che talune disposizioni della legge, relative specialmente ai sussidi dati alle madri mantenute dall'agente e alle figlie nubili dell'agente stesso potessero dar luogo a qualche abuso; ma lo stesso Ufficio centrale aveva indicato come si potesse provvedere a rimuovere questo pericolo per mezzo del regolamento che sarà compilato per l'esecuzione di questa legge.

Così l'Ufficio centrale raccomandava, ed io rinnovo la raccomandazione, che in questo regolamento siano prescritte le norme più severe, perchè da un beneficio legittimo promesso non sia tratto argomento a tentativi di applicazioni eccessive ed ingiustificate.

Le indicazioni che ha fornito oggi l'onorevole ministro, specialmente riguardo alla questione delle madri mantenute dagli agenti, vale a dire che per altra via l'Amministrazione ferroviaria può aver modo di controllare la circostanza fondamentale se la madre sia o no a carico dell'agente, hanno molto peso e potranno nel regolamento stesso essere tenute in considerazione.

Questo per la parte, diremo così, passiva della nuova istituzione; quanto alla parte attiva, l'Ufficio centrale non poteva non rilevare l'importanza che ha sempre in tutti i casi un aumento, per quanto minimo, delle tariffe, in un paese come il nostro, nel quale le tariffe dei trasporti non sono molto a buon mercato; in un paese nel quale, lo confermava testè l'onorevole ministro, si sono dovute queste tariffe aggravare anche in una misura abbastanza notevole in epoca recente per provvedere ad importanti bisogni dell'amministrazione ferroviaria.

L'Ufficio centrale non ha fatto però alcuna opposizione a questo modo di provvedere alla nuova istituzione; perchè, in verità, non vi era altra via, e qualunque altro modo si fosse potuto scegliere sarebbe ridonato sempre a carico dello Stato, mentre tutti riconoscono che le ferrovie non sono precisamente per lo Stato una delle fonti migliori di reddito, o almeno che il patrimonio considerevole che lo Stato ha investito nelle ferrovie non dà interesse così largo da potere facilmente essere abbandonato. L'aumento del 6 per mille in sé non vuol dir molto, perchè, a prima vista, non rappresenta

un onere grave; ma, come appunto l'Ufficio centrale ha notato, e come ha riconosciuto lo stesso onorevole ministro, in questo caso il danno maggiore viene dalla instabilità di queste tariffe.

Il commercio ha bisogno di avere norme sicure, stabili, per sapere regolare tutti i suoi congegni, alle volte molto delicati; senza che i calcoli possano essere da un momento all'altro turbati da una, sia pure insignificante, modificazione delle tariffe. In questo senso noi abbiamo fatto la raccomandazione, anche perchè abbiamo volto il pensiero alla condizione generale di tutta questa nostra azienda ferroviaria. La quale bisogna riconoscere che ha superato grandissime difficoltà, perchè è sorta in circostanze difficilissime e ha dovuto crescere e migliorare in condizioni tali che forse non so se in un altro Paese avesse potuto uscirne così relativamente bene come è accaduto da noi. Infatti noi abbiamo voluto perfezionare tutto l'andamento del nostro servizio ferroviario; abbiamo voluto offrire maggiori comodità ai viaggiatori; abbiamo migliorato grandemente le condizioni del personale e ne abbiamo anche aumentato il numero in una misura, che io, sebbene non mi ritenga molto competente a giudicarne, oserei dire alquanto eccessiva; abbiamo provveduto a nuove costruzioni ferroviarie costosissime; e il risultato è che questa azienda delle ferrovie dello Stato non dà grandi redditi, anzi dà redditi, che vanno di anno in anno diminuendo.

Ora, porre questa azienda in condizioni di stabilità tanto rispetto allo Stato, quanto rispetto al commercio, è un beneficio grandissimo. Se noi abbiamo accennato all'opportunità che si ponga un limite a questi aumenti di tariffa, è stato anche in vista di questo: che l'azienda delle ferrovie dello Stato, nel nostro concetto, deve essere esercitata con carattere prevalentemente industriale e quindi deve cercare di ottenere i maggiori risultati possibili col minore sforzo, e perciò deve trarre specialmente dalla riduzione delle spese di esercizio i mezzi per l'estensione e il miglioramento dei servizi.

Abbiamo fatto qualche altra osservazione, e l'onorevole ministro ha dato in proposito schiarimenti utili, intorno ai dati statistici che hanno servito di base alle tavole fondamentali del nuovo istituto di previdenza.

Ripeto quello che è stato detto nella rela-

zione: che tutto il lavoro, diciamo così, attuariale, fatto per dar vita a questa istituzione è veramente ottimo, e non può che essere lodato.

Ma le tabelle attuariali in tanto valgono in quanto sono esatti i dati sui quali si basano, e, in questo caso, noi abbiamo qualche dubbio sull'esattezza dei dati, non perchè sia mancata la diligenza di chi li raccolse, ma perchè, in presenza di una istituzione del tutto nuova, bisognava contentarsi di quei soli dati che era possibile avere a disposizione. La verità è questa: che per alcuni di questi dati non si è potuto ricorrere che ad un periodo molto limitato di tempo: due anni.

Ora, essi saranno esattissimi, ed è anche bene che siano stati prudentemente aumentati di una percentuale; ma riconoscerà l'onorevole ministro (e questo dico senza ombra di addebito a chicchessia) che i dati raccolti, come diceva, per necessità di cose, in un campo ristretto, possono presentare, nel corso degli anni, qualche sorpresa.

Per questo l'Ufficio ha lodato il provvedimento della revisione quinquennale del bilancio tecnico, che porrà in grado di giudicare sulle condizioni vere di questo istituto, e di renderlo del tutto rispondente ai suoi fini.

A questo proposito, sono grato all'onorevole ministro di aver fatto quella dichiarazione che l'Ufficio centrale aspettava da lui intorno alla interpretazione di quell'art. 8 della legge che, come egli stesso ha dovuto riconoscere, non è troppo felice nella forma; perchè sarebbe stato davvero grave che, in mancanza di interpretazione autentica su questo punto, in una futura revisione del bilancio tecnico, si fosse affacciato il concetto di dividere in parti eguali, come dice la lettera della legge, il *deficit* dell'Opera di previdenza.

Bisogna considerare le differenze enormi che portano l'una e l'altra interpretazione. Per darne un'idea posso dire che se, per esempio, fossero mancate al bilancio della nuova istituzione 500,000 lire che non costituiscono certo una deficienza di grande entità, dividendo queste 500,000 lire in parti uguali fra l'azienda delle ferrovie e il personale, ne sarebbe venuto che, invece del 6, l'azienda avrebbe contribuito col 6,46 e il personale col 7,76 per mille. Che se invece di 500,000 lire il *deficit*

fosse stato maggiore (ciò che non è escluso), la differenza fra le due aliquote sarebbe divenuta anche più considerevole. Così se il *deficit*, per esempio, fosse giunto a due milioni, avremmo avuto l'aliquota del 7,86 per l'azienda di fronte a quella del 13 per mille per il personale.

La considerazione di queste disparità, che urterebbero contro le norme fondamentali che hanno presieduto alla fondazione dell'Opera di previdenza, suggeriva l'interpretazione equa che noi abbiamo accennato, e l'onorevole ministro ha accolto; e che così diviene l'interpretazione autentica di questo articolo 8 della legge.

Quanto alle spese di amministrazione, io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che queste spese saranno limitate, anche perchè lo stesso ufficio, che presiede alla liquidazione delle pensioni, può provvedere, in parte almeno, al funzionamento di questa Opera di previdenza. Debbo però mettere in guardia l'onorevole ministro ed il Senato sopra un punto che non è accennato nella relazione, ma che è stato incidentalmente accennato dall'onorevole ministro; mi pare opportuno pertanto di rilevarlo.

In questa legge veramente manca anche qualche altra cosa di non poco rilievo, e cioè l'indicazione del modo nel quale si costituirà l'organo centrale di questa nuova Opera di previdenza; è detto che essa è amministrata dall'Amministrazione ferroviaria; ma non è detto in qual modo e per mezzo di quali persone o uffici: quando invece è evidente che, perchè essa possa essere organizzata in modo regolare, vi dovrà essere qualcuno direttamente responsabile del suo andamento.

Tutto questo nel regolamento, che per disposizione di legge dovrà essere fatto, sarà bene che sia esplicitamente chiarito; e se poi si potrà venire a quello che l'Ufficio centrale ha augurato e che l'onorevole ministro ha indicato come una possibilità, vale a dire che si costituisca una vera e propria Amministrazione separata dell'Opera di previdenza, sarà la cosa migliore, perchè istituzioni di questo genere debbono avere un bilancio molto severo. Se dalla parte passiva del bilancio noi togliamo tutta la spesa di amministrazione, o grande o piccola che sia, abbiamo risultati non esatti. L'Amministrazione ferroviaria crede che queste

spese saranno molto limitate: io per la diffidenza che ho verso tutti questi complicati congegni burocratici, che tendono sempre a moltiplicarsi e ad estendersi, temo assai che la spesa sarà maggiore di quello che si pensa. Perciò sarà molto utile che, grande o piccola che questa spesa sia, risulti in modo evidente, nella misura occorrente a questo determinato organo di previdenza, e non si confonda nel grande complesso delle spese dell'amministrazione ferroviaria.

Questo dico, oltrechè per l'Opera di previdenza, anche per la gestione dei mutui, per la quale riconosco che il lavoro sarà meno intenso; tuttavia tale lavoro assumerà una certa importanza, perchè, se non erro, il personale dell'Amministrazione ferroviaria, è costituito da oltre 150 mila...

SACCHI. 170 mila.

DALLOLIO. ...170 mila agenti - meglio ancora - ed è inoltre un personale che, almeno per le categorie più basse, ricorre molto facilmente a mutui procurati mediante la cessione del quinto. Quindi, all'atto pratico, il lavoro vi sarà, e anche non indifferente.

Certo non ne occorrerà tanto quanto per l'Opera di previdenza, perchè, rispetto ai mutui, anche il maggior lavoro speciale viene di necessità compenetrato in quello generale dell'azienda ferroviaria; e per conseguenza il danno temuto non sarà così grave come può essere per l'Opera di previdenza, che deve avere un bilancio proprio in sicuro equilibrio, e deve poter far fronte con le entrate proprie esattamente a tutti i suoi impegni.

Quindi prendo atto delle dichiarazioni dell'on. ministro anche su questo punto, che ha pure la sua importanza, e confido che, ad ogni modo, l'Amministrazione ferroviaria farà di tutto perchè la gestione di questi istituti sia fatta con la maggiore economia possibile. Ciò corrisponde anche alla natura stessa degli istituti, che esclude assolutamente qualunque spesa di lusso, e non consente che spese strettamente necessarie al loro buon funzionamento: in verità si tratta, come noi stessi abbiamo accennato, di istituti di previdenza, e di beneficenza insieme; poichè, appunto perchè si prevede il bisogno, si preparano i mezzi acconci a sopprimerli. Ora, a questi mezzi occorre che sia

sottratta per spese di amministrazione la minor parte possibile.

Non ho altro da aggiungere, non essendo stata fatta del resto nessun'altra osservazione a questo disegno di legge. Non mi rimane che da ripetere l'augurio col quale l'Ufficio centrale ha chiuso la sua relazione, e cioè che da questa sollecitudine veramente paterna, che lo Stato dimostra per questo numeroso personale addetto all'importante azienda ferroviaria, possa lo Stato stesso ritrarre quello che è il migliore e più desiderato compenso: il miglioramento continuo e crescente del servizio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Presentazione di relazioni.

GOLGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Trattamento doganale dei surrogati del fosforo destinati alla fabbricazione dei fiammiferi ».

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno ».

CAMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conferma al Governo del Re della facoltà di riordinare la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Golgi, Chironi e Camerano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato ».

Essendo stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è costituita un'Opera alla quale sono iscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

L'Opera ha per fine di provvedere a favore degli iscritti:

1° al pagamento di un'indennità di buonuscita agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, od alla vedova ed ai discendenti, se la morte dell'agente avviene in attività di servizio;

2° a sussidiare, raccogliere, istruire e proteggere fino al 18° anno di età:

a) gli orfani di agenti morti per cause di servizio;

b) gli orfani di agenti morti in attività di servizio per altre cause, purchè appartenenti al personale di ruolo da almeno cinque anni;

c) un numero limitato, da determinarsi annualmente, nei limiti della disponibilità, dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, di orfani di pensionati;

3° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

a) alle madri vedove a carico di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, che abbiano appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni e purchè l'iscrizione documentata della madre a carico dell'agente sia avvenuta almeno due anni prima della morte o dell'esonero dal servizio;

b) alle vedove di agenti morti in attività di servizio, le quali non abbiano diritto a pensione per avere l'agente contratto matrimonio al 50° anno di età od oltre;

c) alle figlie nubili, orfane di madre alla morte dell'agente (in attività di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di età, se provviste di assegno annuo temporaneo sul fondo pensioni, od il 18° anno in caso contrario, dietro presentazione di certificato di stato libero, moralità e buona condotta;

d) ai figli inabili al lavoro per difetti fisici o mentali, orfani di madre alla morte dell'agente (in attività di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di età, se provvisti di assegno temporaneo, od il 18°

in caso contrario, e sempre che la loro inabilità sia constatata da una Commissione medica inappellabile composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria;

e) ad un limitato numero da determinarsi annualmente nei limiti della disponibilità, dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato di figlie nubili e di figli inabili al lavoro, trovantisi nelle condizioni di cui ai punti *c* e *d*, rimasti orfani di madre dopo la morte del padre, e di altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.

Non hanno diritto all'indennità di buonuscita ed all'assegno di cui al punto terzo le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

Non hanno diritto all'assegno di cui al punto terzo le vedove, le madri e gli orfani degli agenti dimissionari o destituiti.

(Approvato).

Art. 2.

L'indennità di buonuscita sarà di lire 200 più tanti centesimi dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese (escluso il soprassoldo di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310), quanti sono i mesi di servizio utile prestato con un massimo di lire 5000. È servizio utile quello prestato in qualità di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio d'avventizio o straordinario e le interruzioni di servizio.

Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato per più di cinque anni di servizio continuativo in qualità di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sarà considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 od i 25 anni a seconda che l'agente è adetto al servizio sedentario od al servizio attivo, ma non potrà cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

Gli agenti ai quali sia già stato o venga applicato il disposto dell'art. 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli

effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.

All'indennità di buonuscita è applicabile, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, il disposto dell'art. 19, ultimo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137.

I sussidi agli orfani saranno:

di lire 310	oppure	di lire 240	all'anno	per	1 orfano
» 403	»	» 312	»	»	2 orfani
» 465	»	» 360	»	»	3 »
» 527	»	» 408	»	»	4 »
» 589	»	» 456	»	»	5 »
» 651	»	» 504	»	»	6 »
» 713	»	» 552	»	»	7 » o più

a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di un assegno sul fondo pensioni.

Tali sussidi saranno aumentati di lire 55 o di lire 45 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni.

Un limitato numero di orfani, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nei limiti della disponibilità, potrà, anzichè sussidiato, essere ricoverato in istituti di educazione e di istruzione a cura dell'Opera.

Gli assegni alimentari, di cui al numero terzo dell'art. 1, saranno:

di lire 360	oppure	di lire 300	all'anno	per	1 persona
» 468	»	» 390	»	»	2 persone
» 540	»	» 450	»	»	3 »
» 612	»	» 510	»	»	4 » o più

a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti gradi.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono restituite senza interessi:

a) agli agenti in prova esonerati o licenziati;

b) alle famiglie degli agenti in prova morti in attività di servizio;

c) alle famiglie degli agenti stabili destituiti;

d) agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

(Approvato).

Art. 4.

L'Opera, nei limiti delle somme annualmente disponibili, faciliterà gli agenti che volessero integrare l'assegno alimentare fornito dall'Opera non oltre però a lire 2,000 in cifra complessiva per agente, assumendo a suo carico il pagamento di tale assegno supplementare vitalizio e sottoponendo l'agente ad una ritenuta pari a due terzi della somma che sarebbe richiesta dall'Istituto di assicurazione di Stato.

(Approvato).

Art. 5.

All'Opera sono devolute le seguenti entrate:

a) contributo dell'Amministrazione in ragione del sei per mille dei prodotti del traffico, compensato da un eguale aumento sulle tariffe in vigore;

b) contributo del personale in ragione del sei per mille sullo stipendio o paga (escluso il soprassoldo di cui all'articolo 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310);

c) l'importo delle multe al personale per mancanze disciplinari;

d) metà dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100;

e) eventuali lasciti o donazioni che fossero fatti da agenti o da terzi;

f) gli utili di esercizi diversi che l'Amministrazione ferroviaria può affidare all'Opera.

L'aumento delle tariffe in vigore per i servizi viaggiatori e bagagli interni e cumulativi e per i servizi merci interni è autorizzato dal 1° luglio 1913; l'aumento delle tariffe per i servizi merci cumulativi è autorizzato dalla data di attuazione della revisione delle tariffe di cui all'articolo 38 della legge 7 luglio 1907, numero 429.

Fino a tanto che non sarà provveduto alla revisione delle tariffe per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci, l'aumento di cui alla lettera a) verrà calcolato con le modalità dell'articolo 18 della legge 9 luglio 1908, n. 418, restandone esclusi i prezzi di trasporti inferiori a una lira.

(Approvato).

Art. 6.

L'Opera assorbirà il residuo fondo della sottoscrizione per gli orfani degli agenti ferro-

viari periti nel terremoto del 28 dicembre 1908, assumendo a suo carico il relativo trattamento.

In occasione della formazione del primo bilancio tecnico, di cui all'art. 8, sarà determinata quale sia l'eccedenza di detto fondo in confronto ai bisogni per il trattamento degli orfani suindicati. Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà quale parte di detta eccedenza possa essere distribuita agli agenti bisognosi o ad orfani di agenti superstiti che si fossero trovati in servizio all'epoca del terremoto nelle località devastate.

(Approvato).

Art. 7.

Le spese d'amministrazione dell'Opera sono a carico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Uno speciale regolamento, approvato con decreto ministeriale su proposta dell'Amministrazione ferroviaria, determinerà ogni particolare di funzionamento dell'Opera.

(Approvato).

Art. 8.

Ogni cinque anni l'Amministrazione dell'Opera provvederà alla formazione di un bilancio tecnico e nel caso che si riscontrino deficienze nell'ammontare delle disponibilità attuali dell'Opera che non si possano colmare colla riduzione delle erogazioni non obbligatorie, saranno aumentati le ritenute al personale ed il contributo dell'Amministrazione in parti uguali, per colmare le deficienze stesse.

(Approvato).

Art. 9.

Alla gestione delle entrate e delle spese relative all'Opera corrispondono appositi capitoli del bilancio ferroviario.

I residui attivi sono versati alla Cassa dei depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, i quali saranno esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'articolo 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

(Approvato).

Art. 10.

Una parte dei residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relativa al servizio delle pensioni e dei sussidi, i quali, ai termini dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418, sono versati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla Cassa dei depositi e prestiti, potrà essere investita in mutui al personale della detta Amministrazione.

Tali mutui, che nel triennio, a cominciare dal 1° luglio 1913, non dovranno eccedere complessivamente la somma di 40 milioni, saranno fatti, in base a disposizioni del ministro del tesoro, dalla Cassa dei depositi e prestiti per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato contro cessione del quinto dello stipendio o della paga giornaliera colla garanzia dei fondi istituiti con le leggi 30 giugno 1908, numero 335, 25 giugno 1909, n. 372 e 13 luglio 1910, n. 444.

Gli interessi derivanti da detti mutui, sotto deduzione delle spese di amministrazione dovute alla Cassa dei depositi e prestiti, saranno accreditati al fondo delle pensioni e dei sussidi di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418.

Una parte degli interessi, nella misura da determinarsi nel regolamento, sarà versata al fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, riducendo per i salariati dal due e cinquanta al due per cento la ritenuta proporzionale alla somma ceduta di cui all'art. 6 della legge stessa.

Con regolamento, da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, saranno determinate le norme da seguirsi per la somministrazione dei fondi da parte della Cassa dei depositi e prestiti su richiesta dell'Amministrazione ferroviaria, e per l'applicazione del presente articolo in relazione alle disposizioni delle leggi succitate.

(Approvato).

Art. 11.

La restituzione delle somme di cui all'articolo 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 è fatta al personale ferroviario d'ufficio senza che occorra la domanda.

(Approvato).

Art. 12.

Per le cessioni contratte dopo la pubblicazione delle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444, e quando per ciascuna di esse sia già stata pagata la metà dell'importo totale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, quale gerente dei capitali versatile dalla Cassa depositi e prestiti, per essere investiti in mutui al personale, può, su richiesta e per conto dell'agente debitore, estinguere l'obbligazione per la quale la cessione fu contratta, mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta alla Società od Istituto cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione.

(Approvato).

Art. 13.

In aggiunta al fondo di 30 milioni autorizzato dalla legge 14 luglio 1907, n. 553, per la costruzione e l'acquisto di case economiche per il personale delle ferrovie dello Stato, è data facoltà di impiegare nel triennio 1° luglio 1913-30 giugno 1916 una somma annua non superiore a quella che dopo la concessione dei mutui di cui al precedente articolo 10 rimarrà disponibile sui residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi.

Ad uguale scopo e con prelevamento dalla indicata disponibilità potrà essere impiegata nel quinquennio successivo una somma che unita a quella del triennio 1913-1916 non ecceda l'importo di 50 milioni.

(Approvato).

Art. 14.

La somma da destinarsi a mutui contro cessione del quinto dello stipendio o della paga di cui al precedente articolo 10 e quella da investirsi a termini dell'articolo 13 nella costruzione e nell'acquisto di case economiche per il personale delle ferrovie dello Stato, non potranno annualmente superare nel triennio 1° luglio 1913, 30 giugno 1916 l'importo corrispondente ai residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi.

(Approvato).

Art. 15.

La disposizione di cui alla prima parte dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 553, è estesa ai redditi di cui agli articoli 10 e 13 della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Tutte le controversie che abbiano origine dalle disposizioni della presente legge in ordine all'Opera di previdenza sono sottoposte al giudizio della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge vanno in vigore dal 1° luglio 1912, fatta eccezione per il contributo dell'Amministrazione contemplato nell'art. 5, lettera *a*, che sarà corrisposto dal 1° luglio 1913, e per l'aumento delle tariffe che avrà luogo a termini del penultimo comma dello stesso articolo, e salvo quanto è stabilito dagli articoli 10 e 13.

La indennità di buonuscita sarà corrisposta anche agli agenti che lasciarono il servizio il 30 giugno 1912.

(Approvato).

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno comprese nel testo unico da pubblicarsi a norma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

(Approvato).

Art. 19.

A partire dall'esercizio finanziario 1913-14 è autorizzata la spesa annua di lire 75,000 da iscriversi in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per sussidio di lire 50,000 a favore dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili e di lire 25,000 a favore dell'Istituto Nazionale « Umberto I » per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche Amministrazioni.

Per l'esercizio 1913-14 la sopra indicata somma verrà iscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.

Nello stesso modo verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma occorrente per indennizzare l'Opera di previdenza della metà dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute del personale ferroviario per competenze superiori a lire 100, ad essa dovuta per l'esercizio 1912 13 a termini dell'art. 5, lettera *d*, e pagata agli altri Istituti a norma della legge 3 marzo 1904, n. 67.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 1058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-13 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta, di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 1058).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare al primo oratore iscritto senatore Manassei.

MANASSEI. Questo bilancio viene al Senato dopo le lunghe e vivaci discussioni che su di esso sono state fatte nell'altro ramo del Parlamento, non richiede dunque una indagosa disamina. Io quindi non vi farò che poche osservazioni di ordine generale. Insieme al bilancio, poco prima, poco dopo, abbiamo ricevuto anche, e ci è stato distribuito, un progetto di legge di riordinamento dei servizi del Ministero di agricoltura. Scorrendo quel documento si rileva che varie cifre ed alcuni stanziamenti portati dall'attuale bilancio, dovranno in seguito esser modificati.

Il nostro valente relatore della Commissione di finanze, l'anno scorso, consigliava all'onorevole ministro di apportare delle riforme specialmente negli organi centrali.

Il ministro che della costituzione del Ministero di agricoltura, qual'è, non ha mai avuto

un favorevole concetto, le proporrà, e le esamineremo *sine amore e sine odio*, riconoscendo in massima che il Ministero di riforme ha bisogno.

Il Ministero di agricoltura finora è stato un grande organismo macrocefalo, un grande cervello, il quale si arricchisce ogni giorno più di vitalità e di forza, ma che concentra in sé tutta questa vitalità e non la diffonde nelle altre membra perchè di membra è mancante.

Il Ministero dell'interno irradia la sua azione per mezzo delle prefetture, il Ministero della istruzione pubblica per mezzo dei provveditori e dei Consigli scolastici, il Ministero delle finanze per mezzo delle Intendenze ed il Ministero di agricoltura è campato in aria... senza sostegni: comunica col mondo agrario soltanto per il mezzo delle cattedre ambulanti; fili telefonici tecnici e non correnti forti di energia elettrica morale ed intellettuale. Il ministro, nel suo olimpico isolamento, non può conoscere tutto quello che accade nel mondo agrario e non sa nemmeno quali siano gli uomini che veramente lavorano efficacemente per l'agricoltura.

Citerò un esempio.

Negli anni scorsi, e ripetutamente, sia nella Camera dei deputati, sia qui in Senato, abbiamo raccomandato vivamente le sorti dei direttori di oleifici, dei direttori di cantine sperimentali, gli enotecnici, i direttori di vivai di viti americane, funzionari altamente benemeriti; ebbene nonostante le replicate raccomandazioni fatte, il Ministero sembra che non si renda conto dell'opera utile, benefica di questi funzionari, i quali, dopo di avere per diversi anni ottenuto degli affidamenti, delle promesse, delle lusinghe, questi buoni operai dell'agricoltura sono ancora nelle condizioni di venti o venticinque anni fa, perchè questi funzionari servono l'Amministrazione dell'agricoltura da 25 anni, e mentre le condizioni di tutti gli altri funzionari del Ministero di agricoltura sono state notevolmente migliorate, questi funzionari sono ancora dalle due alle tremila lire. Cito questo fatto per dimostrare che nonostante il dimostrato buon volere il Ministero di agricoltura, o non vede, o non sa, la vera condizione delle cose.

Citerò un altro esempio.

La Consociazione dei comizi agrari fece una inchiesta, sopra un problema abbastanza inte-

ressante, quello cioè di sapere come le concimazioni chimiche siano veramente profittevoli o meno alle piante arboree e cioè alle viti ed agli olivi; problema interessante, perchè una lunga esperienza ha ormai dimostrato che questi concimi rispondono per i cereali e per le coltivazioni erbacee, ma in quanto all'efficacia di queste concimazioni applicate agli olivi ed alle viti non si sa ancora bene con certezza quali siano i metodi migliori per applicarli e quali siano i risultati che se ne possono ricavare.

Ci sono dei risultati ma assai diversi tra loro, talchè il problema è meritevole di essere studiato.

Fu distribuito un questionario ma disfortunatamente le risposte avute furono assai poche. Ottenemmo che il direttore generale di agricoltura del tempo esortasse le cattedre ambulanti a rispondere e ne furono invitate 190:

Risposero affermativamente con esperienze 37, risposero evasivamente per mancanza di esperimenti 58, negativamente per mancanza di colture 28.

Questo dimostra che il problema non è ancora maturo ed abbisogna di ulteriori studi.

Nessuna parola di lode a coloro che contribuirono all'inchiesta, nessuna parola di biasimo per coloro che non vi contribuirono coll'opera loro. Ma quello che importa è il constatare come da nessun lato possiamo essere assicurati che questi studi ed esperienze metodiche, con registrazioni esatte quali occorrerebbero per risolvere il problema, siano state ordinate. E questo è avvenuto perchè l'inchiesta non era stata promossa dal Ministero, e non c'era amore e interesse per portarla a compimento. In sostanza questo fatto dimostra che... tra il Ministero di agricoltura e il popolo agricolo c'è una atmosfera di scetticismo, di freddezza, come tra coniugi che siano stati per molto tempo separati.

Bisogna quindi fare in modo che tra il Ministero di agricoltura e il popolo agrario rinasca la intimità dei rapporti; poichè naturalmente gli agricoltori devono da parte loro appoggiare le iniziative del Ministero, ma il Ministero per sua parte deve guidare i passi degli agricoltori, deve promuovere e favorire in ogni modo le loro istituzioni.

Io poi credo che dovrebbero essere tra di essi stabilite più vive comunicazioni di atti, di

intenzioni, di desideri direi quasi. Il Ministero, ad esempio, fa il suo bilancio, che è uno splendido programma per l'agricoltura italiana; quanti sono gli agricoltori che lo conoscono? Bisogna popolarizzare il Ministero d'agricoltura e i suoi provvedimenti, l'azione del Ministero dovrebbe esser fusa con quella del popolo agrario. Per ottenere ciò occorre creare dei subcentri di azione, e per crearli occorre assumere gli elementi fra coloro che appartengono all'agricoltura, non fra i burocratici, occorre aver fiducia nel popolo agrario e chiederne il concorso.

Se il Ministero di agricoltura è l'anima dell'agricoltura, bisogna che quest'anima ritrovi il suo corpo. Il Ministero può promuovere con la sua opera la buona agricoltura, ma chi deve fare veramente la buona agricoltura è il popolo agrario. Non è tanto questione di scienza quanto questione di muovere le volontà, di istigare lo spirito di intrapresa, e soprattutto di cooperazione e di solidarietà agraria. E questo si può fare principalmente aiutando tutte le buone organizzazioni agrarie. Quando noi vediamo che miliardi affluiscono alle Casse postali e di risparmio, e che questi miliardi si contentano del 2.64 per cento e non si rivolgono all'agricoltura, dobbiamo portare tutta la nostra attenzione a questo grave fenomeno; esso può farci supporre o che l'agricoltura, specialmente in molte regioni, non sia remuneratrice ovvero che nell'agricoltura non vi sia fiducia.

Io chiedo dunque al ministro di agricoltura che voglia studiare i mezzi per esercitare un'azione più diretta, più efficace sulle masse agrarie. Il problema non è facile, ma io confido nella mente di chi presiede all'agricoltura, e di chi la governa.

A me pare che i mezzi possano essere molti, certo non è facile l'indicarli, ma prima di tutto credo che si debbano procurare in ogni angolo della penisola degli aggruppamenti di agricoltori intenti al miglioramento dell'agricoltura. Un altro mezzo potrebbe essere quello di fare delle pubblicazioni abbastanza popolari che tengano in comunicazione il Ministero coi subcentri agrari, e magari qualche pubblicazione che potesse affiggersi credo che sarebbe molto vantaggiosa.

Altro mezzo ancora che potrebbe studiarsi sarebbe quello di creare dei delegati, degli in-

caricati che studiassero le condizioni di fatto delle varie provincie, e ne riferissero fedelmente al Ministero, indicando e mostrando gli ostacoli che nelle varie provincie si oppongono al progresso agrario, e tra questi gli ostacoli provenienti dalle difficoltà economiche e dal sistema tributario.

Finalmente un altro mezzo potrebbe prendersi in considerazione; quello cioè di essere un po' più larghi e generosi di assegni, di premi e di sussidi, perchè il sussidio si è sempre detto essere uno strumento efficacissimo di Governo. In questi ultimi anni la zootecnia ha dato uno slancio, si è sviluppata, e noi ce ne congratuliamo con l'on. ministro di agricoltura, ed anche col suo operoso ed intelligente direttore generale, però bisogna dire che ciò è avvenuto anche perchè non si è tanto lesinato nel dare i sussidi.

Insomma, il Ministero di agricoltura procuri di persuadere gl'Italiani che per essere più forti bisogna essere più ricchi, e per essere più ricchi bisogna tornare alla terra, e trarre da essa una maggiore produzione. (*Bene*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Balestra, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava Beccaris, Beneventano, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta, Bozzolo.

Cadolini, Camerano, Carafa, Cefaly, Cencelli, Chiesa, Chironi, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Amicis, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Filomusi Guelfi, Fiocca, Fortunato.

Garavetti, Garofalo, Gatti Casazza, Gherar-

dini, Giordano Apostoli, Giorgi, Golgi, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Mariotti, Martinelli, Martuscelli, Massarucci, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Monteverde, Morra.

Pagano, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Polacco, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Riolo, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni.

Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scillamà, Senise Tommaso, Spingardi.

Tajani, Tami, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Veronese, Vidari.

Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo: « Ordinamento dell'Istituto Nazionale per l'istruzione e per l'educazione degli orfani dei maestri elementari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Brazzà.

DI BRAZZÀ. Poche parole per richiamare l'attenzione dell'on. ministro sullo sviluppo veramente inquietante che prende l'afra epizootica. Malgrado tutte le disposizioni che le autorità prendono accade spessissimo che dopo aver dichiarato l'afra scomparsa, riappare di nuovo. Da che cosa dipenda questo, io non lo so; ma credo che le sanzioni penali non siano sufficienti, perchè vi sono molti interessi legati a questo genere di industria del bestiame; sen-

sali, contadini, ed altri i quali sia che credano inutili le precauzioni, sia che, pur riconoscendone la utilità preferiscono ignorare che il bestiame che vendono o portano ai mercati è affetto dalla malattia, e sopra tutto l'isolamento della stalla che segue la denuncia.

Una cosa che occorrerebbe sorvegliare più di quello che si faccia attualmente, è la disinfezione accurata dei vagoni nei quali si trasporta il bestiame.

Questa disinfezione si fa, in genere, in modo non troppo efficace, e con poca cura; io non faccio proposte al riguardo, solamente desidererei una maggiore sorveglianza, e l'adozione di tutte quelle altre misure atte a raggiungere lo scopo che si vuole raggiungere. Le perdite che questa malattia produce all'economia nazionale ammontano a decine di milioni e non si prenderanno mai misure troppo draconiane per impedirne o diminuirne lo sviluppo.

Passando ad altro oggetto, l'on. ministro pochi giorni or sono mi ha accennato che, quando fosse venuto in discussione il bilancio di agricoltura, qualora io lo avessi interrogato, mi avrebbe dato spiegazione sull'ordinamento che egli intende dare al personale forestale, il quale, anche secondo quello che disse il ministro, pare non risponda veramente allo scopo al quale è adibito.

La sorveglianza deve essere attiva, e non solo nei boschi demaniali, ma anche in quelli comunali ed in tutti quelli vincolati. Valga un fatto per conestare la mia insistenza su questo punto.

Il comune di Cappadocia, in regione Tinte Rosse, ha affittato il taglio di un suo bosco vincolato.

Ora, dopo che questo taglio è stato effettuato parrebbe che si vogliano tagliare anche le piante madri, quelle cioè che si lasciano quando si taglia il ceduo, e che, secondo i paesi, vengono chiamate matricine o guide, e che servono a formare più tardi il bosco. In tal modo non si ricostituirà mai un bosco come si deve.

Altra cosa che vorrei è la sorveglianza sul modo di tagliare le piante; per esempio, nella Marsica si tagliano i faggi a un metro e cinquanta dal suolo, e non ne vedo proprio il motivo.

In questo modo non è possibile che si formino nuove ceppaie; si potrà fare ciò con gli

abeti ed altre essenze che non germogliano di nuovo, ma con le quercie ed i faggi, che ributtano dalla corona vicino alle radici, questo non si deve assolutamente fare.

E, sempre circa la sorveglianza che si dovrebbe imporre ai comuni, dirò che in molti boschi i comunisti tagliano, tutto intorno al tronco, per circa 10 centimetri, la corteccia degli alberi come un anello. Queste piante naturalmente in poco tempo muoiono, ed allora i comunisti, approfittando dello *jus lignandi*, le considerano come legno morto e le tagliano.

Leggi in proposito esistono, io credo, ma la sorveglianza manca. Cito soltanto questi pochi fatti; ne potrei citare molti altri, e spero che l'onorevole ministro vorrà nel nuovo regolamento, od in altro modo, prendere le misure necessarie perchè i comuni ed anche i privati vengano sorvegliati più attivamente di quello che non sia oggi.

La sorveglianza è oggi ipotetica, è sulla carta. Io raccomando perciò vivamente all'onorevole ministro, il quale ha tanto amore per la ricostituzione del nostro demanio forestale, perchè veda una buona volta di arrivare a questa ricostituzione che ha tanta parte nell'economia nazionale. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Piaccia al Senato consentirmi spendere poche parole intorno a questo bilancio, la cui importanza non è d'uopo io metta in rilievo: se è il bilancio della economia nazionale, quel bilancio, che gli spagnuoli con frase felice chiamano *del fomento*, come quello, che deve assecondare ed incoraggiare l'attuazione di tante risorse nazionali.

E ne parlo perchè quanti di Roma e della provincia abbiamo l'onore di sedere in Senato, siamo un po' tutti, pur da altre cure distratti, agricoltori o di professione o dilettanti, forse in omaggio alla *frugum magna parens*.

Io intendo richiamare l'acuta attenzione dell'onor. ministro ad un problema di altissima importanza, quale quello, che, non sufficientemente curato, ne obbliga a spendere all'estero tanti milioni, che potrebbero essere impiegati invece in Italia. Dico della questione ippica.

Recentemente ebbi l'onore di presentare all'onorevole ministro di agricoltura egregi e

ricchi proprietari di cavalli argentini, i quali vorrebbero stabilire comunicazioni commerciali col nostro paese, appunto a questo scopo. L'onorevole ministro, col suo felice intuito, comprese subito la grande importanza della questione e prese, ed io sono certo manterrà l'impegno, di studiarla a fondo e di provvedere, del suo meglio, in proposito.

Preghiera rivolgo all'onorevole ministro di riformare le Commissioni di rimonta, nel senso che non sieno sempre le stesse persone adibite a questo importante e delicato ufficio, che importa parecchi milioni, volgendo speciale attenzione alla costituzione più genuinamente e più giustamente italiana, di siffatte Commissioni, che, così come sono oggi costituite, sentono, *per li rami ascendenti*, un po' di sapore esotico. Del che mi riservo intrattenere personalmente e particolarmente l'onor. ministro.

Non farò colpa al mio illustre amico onorevole Nitti, come se ne è a lui fatta nell'altro ramo del Parlamento, se i riproduttori non corrispondono sempre al loro scopo. Se i riproduttori, mandati in Sardegna, non hanno corrisposto agli effetti, che si speravano, non è per fermo ad incolparsi l'onor. ministro. La colpa piuttosto potrebbe farsi risalire a coloro, che hanno acquistato o i riproduttori o le fattrici.

Ricordiamo che la questione ippica assume tanto maggiore importanza in quanto rilevantemente si integra con la difesa nazionale, nei riguardi della requisizione dei cavalli per l'esercito, problema questo, che ha sempre affaticato e tuttora affatica la mente dei ministri della guerra e deve richiamare anche l'attenzione del ministro di agricoltura.

Il pregiudizio della nessuna utilità della cavalleria nella tattica moderna ha fatto il suo tempo: le ultime guerre hanno invece dimostrato quanto rilevanti siano ancora l'importanza e l'efficacia di questa arma.

Traggo inoltre occasione dalla discussione di questo bilancio per compiacermi coll'on. ministro del bell'edificio, ove il Ministero di agricoltura ha posto la sua sede. Le linee estetiche di quel palazzo escludono vi abbia aleggiato la genialità del Genio civile! Altrimenti avremmo veduto un altro informe casermone, come il Palazzo delle Ferrovie di recente costruzione, palazzo, che ha soppiantato in un modo così

brutto la più bella villa di Roma. (*Approvazioni*).

Io, che seguo sempre con doveroso studio quanto viene dal nostro esimio relatore, l'onorevole senatore Mazziotti, ho rilevato come la sua ultima cospicua relazione non rechi l'elenco delle famose Commissioni e delle medaglie di presenza, che affaticano e travagliano il Ministero, cui degnamente presiede l'on. Nitti.

E, poi che porto certezza che ella, uomo di spirito, non se ne adonnerà, gli dirò chiaro in proposito il pensiero mio, non adorno di quelle finissime ironie, onde egli è maestro insigne e celebrato. Sarà bene evitare che i pezzi grossi del suo Ministero seggano in tante Commissioni e riscuotano tante medaglie di presenza.

Io ho l'onore di far parte di un solo Consesso, il Consiglio superiore di Sanità del Regno. Ebbene anche in quel Consesso, ignorando io i lumi che vi apporta, *siede* colui, che tanto volentieri *siede* in tante altre Commissioni.

L'elenco dell'amico Mazziotti dell'anno scorso parlava di impiegati del Ministero di agricoltura, che avevano 10, 15 medaglie di presenza, il che è un nuovo stipendio, ed io domando all'on. Nitti: questi alti funzionari, che siedono in tante Commissioni e riscuotono tante medaglie di presenza, come possono accudire agli uffici cui sono addetti?

Vorrei che l'on. Nitti procedesse a delle amputazioni salutari allo sviluppo del delicato organismo, cui egli presiede.

Richiamo poi l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura all'argomento delle esposizioni all'estero. È innanzi al Senato un disegno di legge per la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di San Francisco di California. Certamente il Senato, che conosce l'importanza delle nostre colonie all'estero e sa quale valore economico e politico presenti quella di California, vorrà suffragare del suo autorevole voto questo disegno di legge. Ma io vorrei pregare l'onorevole ministro d'agricoltura a volgere diligente attenzione alla scelta dei commissari, che saranno incaricati di rappresentare l'Italia presso quella Esposizione. È un argomento delicatissimo, che io affido con piena fiducia al fine intuito dell'onorevole ministro. Col quale mi compiaccio anche della bella pubblicazione sulla nostra nuova Colonia, alla quale sono certo egli volgerà non solo i

suoi dotti studi teoretici, ma il frutto della pratica dei nostri agricoltori.

Quanti ebbimo l'onore di visitare la nostra nuova Colonia, traemmo l'impressione che da quella Colonia si possano ritrarre vantaggi immensi anche per l'agricoltura. Non dimentichiamo che Cirene era il granaio dell'Impero romano.

Quindi, dato assetto alle faccende politiche e militari, sarà titolo d'onore per il ministro di agricoltura di volgere la sua attenzione, il suo ingegno, l'amore per le cose belle anche allo sviluppo agricolo della nostra Colonia, che, se è per noi grande titolo di onore e di gloria militare, mi auguro sarà anche titolo di onore e di fecondità per la fortuna agricola dell'Italia nostra. (*Approvazioni*).

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. On. ministro, è sopra una questione specifica che io richiamo la vostra attenzione e quella dell'on. ministro del tesoro, questione però d'interesse essenzialmente pratico. Gli inconvenienti che tutti i giorni avvengono per i fermi dei titoli al portatore.

Voi sapete meglio di me che il titolo al portatore è stato costituito sotto la figura giuridica di un bene mobile con condizioni privilegiate quanto al suo trasferimento, perchè per il titolo al portatore non si ammette la rivendicazione, se non in confronto del ladro o del ricettatore. Questa l'interpretazione che, con una rara ma confortante unanimità, la giurisprudenza ha data all'art. 57 del nostro Codice di commercio. Dunque fu volontà precisa del legislatore, chiarita dal testo e chiarita anche meglio da tutti i lavori che hanno preceduto il vigente Codice di commercio, quella che, in Italia, non si adottasse il sistema adottato in Francia, fin dalla legge del 1872 e poi con quella del 1902, sulla circolazione dei titoli. Si volle da noi la libertà assoluta della circolazione dei titoli.

Cosa avviene invece in linea di fatto?

Avviene che, malgrado queste certe, se non chiarissime, disposizioni della legge, ogni qualvolta accade un furto od uno smarrimento di titoli le questure prima, le Regie procure poi, intimano con mezzi di comunicazione di polizia l'arresto, il fermo dei titoli in circolazione, per guisa che le stanze di compensazione, che do-

vrebbero funzionare come un crogiuolo in cui si fondono e si confondono tutti i rapporti e tutti i ragguagli del movimento dei titoli, hanno alla fine di ogni mese la loro movimentazione, o arrestata, o quanto meno contrastata, dall'esistenza di questi fermi dei titoli. E si noti che i fermi dei titoli sono dati e non sono mai revocati. Io ho voluto procurarmi privatamente, e certo incompletamente, qualche elemento sopra le quantità di titoli che, addizionando tutti i *fermi* di parecchi anni, risulterebbero fermati e di cui quindi la circolazione dovrebbe ritenersi impedita.

Per la sola rendita italiana si oltrepassa la cifra di parecchi milioni; per i titoli, considerati come numero, si oltrepassa la cifra di 45,000, come valore, la somma di molti milioni, e badate, che io certo non ho potuto fare una ricerca generale, ho preso i dati che mi potevano dare parecchie banche e che si potevano ricavare da tre stanze di compensazione, quelle di Genova, Torino e Milano, e non completi, e rimontanti a solo pochi anni, meno di venti.

È possibile che si continui a tenere le stanze di compensazione, le banche e i banchieri in questa condizione di animo sospeso e che ogni volta che ricevono la consegna materiale di un titolo, debbano domandare a sé stessi se possono accettare quella determinata consegna di titolo, perchè quel titolo non sia colpito da un fermo?

Delle tre cose l'una. O il ministro del commercio a cui mi rivolgo, perchè egli è il vigilante tutore di quelli che sono gl'interessi commerciali (ed il commercio dei titoli è uno dei più importanti commerci che si abbiano in un Paese), adotti il sistema francese, il sistema di opposizione, ed allora stabiliamo che sulla responsabilità civile del denunziante lo smarrimento o il furto patito, sulla presentazione di una nota specifica identificatrice dei titoli rubati o smarriti, abbia luogo immediatamente la sospensione legale della circolazione di quei titoli, ed avremo una procedura regolare ed una responsabilità, perchè colui che avrà denunciato erroneamente il furto o lo smarrimento dei titoli, o avrà dato informazioni non sufficienti, o subirà la responsabilità del fermo pel danno del terzo compratore di buona fede o ricevitore alla stanza di compensazione, oppure non vedrà eseguito il suo fermo ed il

titolo potrà continuare liberamente a circolare: oppure abolite il sistema dei fermi dichiarando che non debba più avere nessuna attuazione pratica, così come non ha nessuna titolarità legale nelle tante nostre leggi scritte, perchè non vi è legge che autorizzi questo benedetto fermo che tutti i giorni accade; oppure legiferate intorno a questo fermo, fate un regolamento che dica come si debba svolgere ed allora avremo qualche cosa di concreto.

Intanto ci troviamo in questa situazione, che delle Corti supreme (legittimamente discrepanti fra loro), l'una dichiara in una sentenza del 1906 che ai fermi non c'è obbligo di obbedire, l'altra, in una sua sentenza dichiara che il banchiere o l'istituto di emissione che nell'esercizio della stanza di compensazione non obbediscano al fermo, rispondono in proprio in confronto del derubato. Possiamo lasciare il nostro commercio di titoli in questa situazione d'incertezza?

Il ministro del commercio con una sua circolare del 10 ottobre 1901 si era già interessato di questa situazione, allora già grave, oggi per la molteplicità dei titoli, per la frequenza del cambio materiale dei titoli (perchè ogni 10 o 20 anni si cambiano materialmente i titoli delle Società anonime ed anche le obbligazioni statali o provinciali) assai più grave.

Oggi, ad esempio, abbiamo in corso il cambio delle azioni della Navigazione Generale, della Società delle acciaierie di Terni, abbiamo prossimo il cambio di parecchi titoli di obbligazioni, e naturalmente verranno fuori, al momento di eseguire questi cambi, tutti i vecchi fermi di cinque o sei anni fa. Le stanze di compensazione, non solo, ma le stesse banche, che sono incaricate praticamente di fare questa commutazione fra titoli vecchi e nuovi, si troveranno nella condizione di chiedersi se possono o non possono eseguire questi cambi in confronto di colui che è portatore del titolo vecchio in tutta buona fede, perchè lo ha comprato da uno, due, tre e quattro anni, e probabilmente non da chi era l'autore del furto, nè da chi lo ha raccolto smarrito, e comunque, lo ha comperato, probabilmente ignorando il vizio che poteva affettarne il possesso in colui da cui gli era venduto. Essi domanderanno ai loro consulenti legali: che condotta dobbiamo tenere? E i consulenti cosa potranno rispon-

dere? Guardate la geografia giurisprudenziale, se siete a Torino, non cambiate, se siete a Roma cambiate. Questa sarebbe la risposta pratica che si dovrebbe dare dacchè la stessa legge è interpretata in un modo sul Tevere e in un altro sul Po.

Ciò stante, io dico che bisogna cercare di rimediare quanto meno come si faceva dai governatori spagnuoli di manzoniana memoria, e cioè con una grida nuova.

Nel 1901 voi avete fatto una grida; dal 1913 pare che questa grida si sia dimenticata, rinnovatela.

Nel 1901 il ministro del tempo che cosa ha fatto? Ha riprodotto una bella circolare del guardasigilli Vigliani nientemeno che del 19 ottobre 1874. Ed io, come Verdi, non domando a questo proposito che di tornare all'antico. La circolare del Vigliani diceva così:

1° Che non si trattengano dall'autorità procedente i titoli al portatore, ritrovati in occasione di arresti o di perquisizioni o reputati di provenienza delittuosa, ovvero legalmente richiesti od ottenuti dai procedimenti per falso, se non nei casi di una necessità, od utilità ben dimostrata, per l'accertamento del corpo del reato, per lo scoprimento dei suoi autori o complici;

2° Che tali titoli siano tratti soltanto per il tempo necessario pei fini della giustizia punitrice; epperò qualora il titolo sia ritrovato presso un terzo possessore nè indicato, nè indiziato del reato per cui si procede, nè vi sia fondato argomento per ritenerlo falsificato o alterato, l'autorità giudiziaria lo rilasci prontamente al possessore, non appena ne abbia con atti legali accertata la esistenza e la identità con quello o con quelli che si ritengono derubati o sottratti; e che solo quando sia trovato nelle mani di un imputato od indiziato del reato, ovvero si debba procedere per falso, il titolo rimanga presso la giustizia, come ogni altro documento od oggetto falsificato od alterato, ovvero furtivo o sottratto, sino al fine del processo;

3° Che infine tra i mezzi di ricerca od investigazione di titoli che abbiano formato oggetto di reato, non siano da adoperare quelli che possano nuocere alla fiducia del commercio nella libera circolazione dei titoli al portatore, tali sono quelle pubblicazioni di elenchi di ti-

toli rubati od altrimenti sottratti, che talvolta si videro affissi in alcune Borse di commercio od altri luoghi pubblici, od anche iscritti in giornali, con turbamento del pubblico credito il quale vive della sicurezza del libero corso dei detti titoli al portatore, quando siano veri e genuini, qualunque sia la loro provenienza. Nessuna disposizione di legge prescrive od autorizza cosiffatte pubblicazioni, nè sono dessi i mezzi acconci a conseguire i mezzi a cui mirano.

Questo, come ho detto, scriveva l'onor. Vigliani nel 1874.

Io vi domando, o signori, di richiamare i funzionari inferiori all'osservanza di questa antica disciplina e di rinvigorirla con una vostra nuova affermazione di autorità. (*Approvazioni*).

CADOLINI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Mi rivolgo all'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio perchè voglia tener conto di raccomandazioni che io feci altre volte, riguardo alla necessità di arricchire le province meridionali di strade rotabili; perchè una vasta rete di queste varrà a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura intensiva.

Se voi volete promuovere l'incremento di più importante industria italiana, se voi volete agevolare anche la suddivisione delle ampie proprietà, dei latifondi, dovete moltiplicare le strade.

Nel Mezzodi furono costruite molte strade provinciali, ma anche queste non producono importanti effetti, quando non esistono le diramazioni in tutti i vasti territori interposti alle strade nazionali e provinciali.

Le strade rotabili dovrebbero raggiungere le proporzioni di almeno un chilometro di via ogni chilometro quadrato. Ho ripetuto più volte questi pensieri, ma vedo che non se ne è tenuto conto, e forse non se ne terrà conto neppure questa volta. Tuttavia io credo mio debito ritornare sul grave argomento, perchè la mancanza delle comunicazioni rotabili produce per effetto, che tutti i trasporti delle derrate si è obbligati a compierli per vie mulattiere, con spesa rilevante che devesi considerare una diminuzione del frutto netto della terra. Nè con quel mezzo di trasporto si possono importare i concimi chimici, l'uso dei quali tanto

arricchisce la coltura ai tempi nostri. Se vuoi, specialmente nel Mezzogiorno, destare a nuova vita l'agricoltura, conviene sviluppare le strade rotabili. Con tale mezzo darete incremento a quella ricchezza che tanto contribuisce ad accrescere i proventi dello Stato.

Per la Calabria si era stabilito con una legge, votata otto o dieci anni fa, che le strade comunali fossero costruite dal Governo; ma non si è fatto nulla. Molti uomini, anche politici, estranei all'agricoltura, non seguono criteri esatti allorchè chiedono tramvie, o chiedono nuove ferrovie, senza pensare che l'agricoltura, se non acquista il potente patrimonio delle strade rotabili, non potrà mai raggiungere quell'incremento che ognuno di noi certamente invoca. (*Bene*).

Presentazione di relazione.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul disegno di legge: « Approvazione di convenzione 20 marzo 1913 tra le Amministrazioni del Demanio e della Real Casa e la Cassa di risparmio di Pisa, portante permuta di fabbricati e terreni in Pisa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Dini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del bilancio di agricoltura.

Ha facoltà di parlare il senatore Barzellotti.

BARZELLOTTI. Consentendo con quanto ha detto il senatore Di Brazzà, faccio ora una raccomandazione all'onore ministro, raccomandazione brevissima, tanto più breve, in quanto non occorrono molte parole per richiamare la sua attenzione sopra una cosa che gli è molto a cuore, cioè sulla cura che vogliono le nostre foreste, le quali sono tanta parte della ricchezza d'Italia, e che vorremmo fossero molto più estese e rigogliose che oggi non siano.

Alle raccomandazioni giustissime, fatte dal senatore Di Brazzà, intorno alla necessità che i boschi siano tutelati, ne aggiungo una più in particolare, che riguarda la Toscana, e special-

mente una parte della Toscana, il monte Amiata, ricchissimo di foreste.

Il monte Amiata è diviso fra due provincie, quella di Grosseto e quella di Siena. Nella parte del monte Amiata sottoposta all'amministrazione della provincia di Grosseto, le guardie forestali sono forse sufficienti, o almeno non scarseggiano; mentre nella parte sottoposta all'amministrazione della provincia di Siena, esse sono pochissime, anzi assolutamente insufficienti al bisogno.

Ora che le guardie forestali sono, credo, passate allo Stato, io raccomando caldamente all'onorevole Nitti che voglia vedere quali sono i luoghi, in cui la loro presenza e l'opera loro mancano più, e nei quali dovrebbero essere accresciute di numero. Tra gli altri, segnalo quella parte del monte Amiata, che è compresa nel mandamento di Radicofani, ove sono Campiglia d'Orcia, l'Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio ed altri paesi, la quale abbraccia un'estensione grande di territorio con moltissimi boschi, ed ha appena un'unica guardia forestale.

Richiamo l'attenzione del ministro sopra questo importante servizio pubblico.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io cercherò - poichè di molti e diversi argomenti è stato parlato dagli onorevoli senatori che hanno voluto farmi l'onore di discutere in occasione del bilancio - di riassumere i punti fondamentali, su cui l'attenzione del Senato è stata richiamata.

Sono molto lieto che la materia del bilancio di agricoltura interessi sempre più: anche la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento dimostra come l'Italia senta profondamente che il primo, il più grande dovere di un Paese come il nostro, è di studiare con passione tutti i problemi che si riferiscono al suo sviluppo economico, tutto ciò che riguarda l'aumento della produzione. Perciò anche nelle critiche, nelle asprezze della discussione, io trovo sempre materia di compiacimento, poichè ritengo che nulla sia più utile che agitare le questioni anche più aspre e più difficili; in fondo la discussione giova a tutti.

È ancora troppo esile la produzione italiana,

e tutti gli sforzi che per irrobustirla devono essere incoraggiati; esile ancora, nonostante tutto il grande cammino compiuto dalla economia agraria; esile la produzione industriale relativamente ai bisogni di un paese di cui, se la quota di accrescimento annuale della popolazione rivela l'intima forza, dimostra anche il quotidiano e progressivo accrescimento dei bisogni.

Onde, se in molte cose sembra che l'opera compiuta non soddisfi; se essa non appare completa nè efficace, come si vorrebbe, non dobbiamo dolercene. Si tratta di un paese progressivo, di un paese che su piccolo spazio, su piccolo territorio, come nessun altro in Europa, ha saputo realizzare progressi che altrove sarebbero stati forse impossibili. Si tratta del solo paese che, senza carbone e senza ferro, abbia fatto l'industria; del solo paese, in cui le popolazioni agricole, con una densità di popolazione quasi senza esempio in Europa, abbiano saputo perfezionare le colture sin dove è stato finora possibile. I progressi compiuti anche in questo campo sono notevoli ed intensi. Se altri se ne devono compiere, e si compiranno senza dubbio, saranno effetto di uno sforzo continuo e perseverante. Nessuno scetticismo deve perciò essere consentito in questa materia, ma dobbiamo, anzi, compiacerci di quel poco che abbiamo fatto dove la natura era restia, perchè esso dimostra l'intima forza della nostra razza, e ci assicura che, dopo lo sforzo iniziale, più grandi opere, più vaste, più larghe saranno senza dubbio più facilmente compiute.

L'on. Manassei, che ha accennato al problema della produzione italiana, si è compiaciuto del risveglio dello spirito agrario del paese, ma si è dispiaciuto che tra l'opera ufficiale del Ministero e la libera degli agricoltori non esista sempre quell'accordo negli intenti che sarebbe necessario. Io non ho potuto ben ascoltare tutto il discorso dell'on. Manassei; e di ciò mi dolgo e gli faccio scusa; perchè la sua voce non mi giungeva sempre chiaramente. Quindi, se non gli risponderò su qualche punto del suo discorso non è per mancanza di riguardo verso di lui, dalla quale sono ben lontano.

Anche egli si è doluto che il Ministero di agricoltura non abbia sempre organi propri in provincia per l'azione che deve svolgere. Ma non si tratta di un Ministero che abbia funzioni

prevalentemente esecutive: la sua natura è essenzialmente d'ordine economico e i suoi compiti svariatisimi; la sua competenza è limitata in molti campi a funzioni di ricerca e di studio dei fenomeni che interessano l'economia nazionale. Perciò non è possibile, nè conveniente, che esso abbia in provincia una organizzazione amministrativa di carattere generale.

L'on. Manassei è un antico apostolo delle rappresentanze agrarie. La creazione delle rappresentanze implica un problema estremamente difficile. Non ho mai sentito parlarne in forma concreta senza che le proposte abbiano dato luogo a serie difficoltà di attuazione. Esiste, è vero, molta tendenza a creare le rappresentanze agrarie: anche nell'altro ramo del Parlamento se ne è parlato con viva simpatia. Ma, per uscire dall'incertezza, io ho creduto rivolgere l'invito di precisare in che cosa deva consistere tale forma di rappresentanza, invece di fare affermazioni di ordine generale sulle quali tutti possiamo essere d'accordo.

L'Italia non ha il sistema corporativo di qualche paese dell'Europa centrale; l'Italia ha tradizioni storiche del tutto diverse, ed in essa l'organizzazione corporativa difficilmente s'impone per forza di legge. Quanto alle organizzazioni libere, tutte quelle che si sono formate, il Governo le ha secondate, aiutate e sorrette come poteva.

Ma si dice: dovrete fare per l'agricoltura qualche cosa di simile a quello che avete fatto per l'industria e per il commercio. Il commercio ha le sue Camere, perchè non vi sarebbero dunque le Camere agrarie? Altri osservano: perchè quel vecchio tronco che l'acuta mente del ministro siciliano Cordova creò nei Comizi agrari, non si rinnova, e su quella base non si formano delle vere rappresentanze agrarie?

Ora, l'Italia è un paese molto difficile ad amministrare, paese singolarmente democratico, esso ha tutti i difetti della democrazia: appena un'istituzione nasce in un luogo, si vuole che la stessa sorga immediatamente nel paese vicino. Abbiamo fatto le Camere di commercio le quali hanno reso dei servizi senza dubbio. Ma io che ho l'onore di essere il ministro del commercio, e che ho soprattutto il dovere della sincerità, esagererei certo i meriti di quelle istituzioni, se affermassi che i benefici che esse rendono sono sempre in proporzione del danaro che co-

stano. Perchè, in definitiva, quando si creano degli organi, qualcuno ne deve pagare la spesa. Ora, le Camere di commercio vengono a costare circa 9 milioni all'anno: in qualche caso accade che le spese di amministrazione, solo per il personale, rappresentano il 30, il 40 ed anche il 50 per cento di tutti gl'introiti, così che io devo fare una lotta quotidiana per frenare la tendenza ad accrescere il numero del personale, e ad aumentare gli stipendi.

Di più, le Camere di commercio, che dovevano essere poche (in un paese amministrato con criteri commerciali bastavano 7, 8, 10 grandi Camere di commercio che avessero rappresentato gli interessi commerciali per grandi zone), sono state poi create in ogni provincia; e, come ciò non bastasse, delle piccole provincie ne hanno avuto più d'una. Perciò, in materia di rappresentanza agraria, io ho un'intima preoccupazione: vedo dove si incomincia e non posso prevedere dove si vada a finire. Se si trattasse di fare come in Prussia delle grandi organizzazioni, delle Camere agrarie, che comprendessero intere regioni, che fossero l'esponente di forti interessi agrari, lo Stato potrebbe facilmente secondare questa iniziativa; ma, purtroppo, io temo che il giorno in cui noi consentissimo alla formazione delle Camere agrarie, ogni provincia vorrebbe avere la sua, e, ciò che è peggio, la vorrebbe avere, come è, accaduto per le Camere di commercio, in più di un circondario.

Ora, poichè qualcuno deve pagarne la spesa, chi è che pagherà? Gli agricoltori certamente. Una triste prospettiva si presenta per loro. Essi sono molto più numerosi degli industriali e dei commercianti, ed i 9 milioni delle Camere di commercio, fatte le debite proporzioni, diverranno 20 e 30 milioni per le Camere agrarie: non so se questa previsione sia per dare una sincera ed intima gioia agli agricoltori.

Io non ho, quindi, nulla in contrario alla simpatia, con cui possono essere seguiti gli studi sulle Camere agrarie, sulla formazione di organismi che mettano in rapporto l'azione dello Stato con quella dei produttori. Ma desidererei che in questa materia si facessero proposte concrete, ben chiare e definite e si tenesse soprattutto presente la spesa occorrente. Questa preoccupazione soprattutto dobbiamo sempre avere presente, se non vogliamo creare degli

organi che non rispondano ad una vera necessità, e che non abbiano efficienza alcuna.

L'on. Manassei ha poi parlato di un'altra questione, vivamente preoccupandosene. Egli è tanto benemerito dell'agricoltura nazionale e si è sempre occupato di problemi ad essa inerenti, che la sua premura si comprende agevolmente. Egli ha detto: tanto denaro affluisce alle Casse postali di risparmio, alle Casse ordinarie e queste lo investono in titoli di Stato; perchè non spingere questo risparmio verso altre forme che giovino all'agricoltura?

Amo a questo riguardo, però, fare qualche limitazione, qualche chiarimento.

Il denaro, che va alle Casse postali proviene da un numero infinito di piccolissimi rivoli, è il risparmio della gente più minuta, dei produttori modesti, della piccola borghesia, dei lavoratori. Così pure il denaro che va alle Casse ordinarie di risparmio, è formato da un ceto di gente modesta, dalle medie fortune. Ora, in primo luogo, non è vero che il denaro di questi istituti, quando sia investito in titoli di Stato diventi nemico dell'agricoltura. In fondo, cosa sono questi titoli, a quali funzioni adempiono? La rendita pubblica non serve che a provvedere alle spese straordinarie dello Stato pel soddisfacimento dei bisogni collettivi.

Lo Stato può avere degli scopi di politica, di carattere non produttivo, quantunque in ciò si debbano fare molte limitazioni al significato delle parole *produttivo* e *improduttivo*; ma, in definitiva, il titolo di rendita pubblica non rappresenta che tante forme di investimento destinate, appunto, alla produzione. Molte di quelle strade, di quei canali e di quelle altre opere produttive che sono invocate dagli agricoltori, non si possono fare che in questa forma, che con questi mezzi. Ed è naturale che il risparmio vi concorra in quel modo.

Se poi si tien conto che le Casse di risparmio non hanno assai spesso più del 14 o 15 per cento dei loro depositi investiti in titoli dello Stato, come si può dire che questa forma d'impiego esaurisca le risorse dell'agricoltura?

Dopo ciò, devo ringraziare l'onorevole Santini, che ha avuto parole gentili (e qui posso far delle lodi perchè si tratta di cosa che non riguarda direttamente il ministro), per il nuovo edificio del Ministero di agricoltura. È un bello e semplice edificio, che senza dubbio rappre-

senta un alloggio conveniente per la nostra Amministrazione. Inoltre, nelle aree che lo circondano potranno essere collocati i diversi istituti scientifici che sono alla dipendenza del Ministero e si potrà così riunire in breve spazio tutta la sua attività.

Si tratta di un edificio, la cui costruzione non ha dato luogo a nessuna sorpresa; ed anche questo è un fatto piacevole e che va commentato a lode degli imprenditori. Si dice tanto male di molti imprenditori, che mette conto di dire anche un po' di bene a proposito di chi ha saputo compiere un'opera notevole, in modo spedito, senza far liti collo Stato e senza alcun grave contrasto.

Ma, parlando del Ministero, l'onor. Santini, mio ottimo e benevolo amico, ha voluto richiamare l'attenzione sulle persone che vi operano dentro, cioè sui direttori generali, sugli impiegati, e specialmente sulle Commissioni.

Io devo ripetere che, se esiste una certa avversione per le Commissioni, io la divido, tanto è vero che ho cercato di formarne il meno possibile. Debbo aggiungere che fra tutti i ministri che sono stati al mio posto, molti ve ne furono che valevano più di me, ma nessuno che abbia avuto maggiore severità di metodi e nessuno che abbia ridotto le Commissioni come le ho ridotte io. Io le ho ridotte, sia di numero, sia di componenti. Qualcuna di queste Commissioni è stata ridotta alle proporzioni di due terzi e qualcun'altra anche della metà. E poi ho cercato di non convocarle più di quanto fosse strettamente necessario.

Con questo criterio ho riformato il Consiglio dell'industria e del commercio, quello dell'insegnamento agrario e professionale, il Consiglio della previdenza, la Commissione consultiva per la pesca, il Consiglio delle industrie agrarie e delle malattie delle piante. Da ultimo sto studiando la riforma del Consiglio di agricoltura.

Ma l'onor. Santini ha anche parlato della partecipazione dei direttori generali alle Commissioni. Ora, io debbo dire che tali partecipazioni sono, in gran parte, determinate da leggi che noi abbiamo votato e quindi il ministro, cui spetta di applicare le leggi, non può fare altro che chiamare quei funzionari a far parte delle Commissioni, cui sono stati designati dal Parlamento.

Molti di quei Consigli, cui ha accennato l'onorevole Santini, sono appunto costituiti in forza di leggi e per effetto di leggi è stabilito chi ne fa parte. Che può fare il ministro, se non che applicare le disposizioni di legge? Certo è un fatto spiacevole che un direttore generale nella stessa giornata prenda parte a più Consigli e disperda così la sua attività; io ho richiamato, quanto più ho potuto, i direttori generali affinché ciò non accada.

Ma devo far osservare che vi sono dei direttori generali, come quello della marina mercantile, quello dell'agricoltura, quello del tesoro, che si trovano nel maggior numero dei Consigli perchè la natura del loro ufficio ve li fa necessariamente destinare. D'altra parte, il problema di togliere a questi funzionari le medaglie di presenza è un problema che abbiamo discusso più volte; abbiamo però sempre concluso che ci saremmo facilmente trovati di fronte all'altro inconveniente, non meno grave, di vedere i Consigli disertati dai funzionari competenti. Io, ripeto, non ho chiamato senza necessità nessun direttore generale a far parte di tali Consigli; ma, d'altra parte, debbo dichiarare che occorre di tener conto di una situazione di fatto. È difficile in Italia destinare agli alti posti dell'Amministrazione uomini notevoli, per la esiguità dello stipendio che loro si offre. Il posto di direttore generale è retribuito con 10,000 lire annue.

Ora, dato il costo della vita, è assai difficile che un uomo di valore, che non esca dall'Amministrazione e non consideri il posto di direttore generale come il bastone di maresciallo, s'induca ad entrare alla direzione generale di un servizio di un Ministero, appunto per la esiguità di questo stipendio, che nelle aziende private è considerato come uno stipendio di second'ordine.

Quando si pensa che questi direttori generali sono a capo di servizi che dispongono di grandi mezzi finanziari, che essi vengono ad essere a capo di amministrazioni, da cui dipendono istituti, i capi dei quali son pagati con decine di migliaia di lire e spesso con molte decine di migliaia di lire all'anno, si vede come è strana la situazione di questi personaggi che sono costretti a sperimentare la onesta povertà, se vogliono vivere in Roma modestamente e decentemente, e sono perciò costretti a fare quotidiani

sacrifici. Creda, onor. Santini, che parla un ministro che spesse volte ha dovuto ascoltare delle dolorose confessioni.

Io convengo dunque in tutte le osservazioni dell'onor. Santini, il quale sa quanto io lo apprezzi. Quando ho detto che ho ridotto quanto ho potuto il numero dei Consigli e il numero dei componenti di essi, sarò convinto che non potevo assolutamente fare di più. Ma lo prego di usare un po' della sua benevolenza quando parla di questi funzionari, la vita dei quali spesso è triste e tribolata; sovente, sotto la parvenza esteriore del fasto e dell'autorità del grado, si cela una vita fatta di grande modestia. Bisogna usare un po' di riguardo per uomini degni, che danno tutta l'opera loro allo Stato. Nelle aziende private molti dei nostri direttori generali riceverebbero ben diversa retribuzione!

L'onorevole Santini poi ha richiamato la mia attenzione su quanto riguarda il servizio ippico. Riconosco la giustezza di molte sue osservazioni, fattemi anche in private conversazioni che ho avuto il piacere di tenere con lui. Io cercherò in questa materia di far tesoro della sua esperienza e cercherò anche di variare le Commissioni di acquisto dei cavalli italiani per quanto sarà possibile, disposto anche ad ammettere che il comporre queste Commissioni, sempre delle stesse persone, può dar luogo a qualche inconveniente; non certo a sospetti, perchè si tratta di persone del tutto superiori, ma a malcontento e qualche volta a giuste lagnanze.

La questione ippica, ha detto l'onor. Santini, è anche questione militare. Egli ha perfettamente ragione, e noi cerchiamo, d'accordo col Ministero della guerra, di fissare insieme un programma comune. Nessuna intenzione però esiste di far passare i servizi ippici dal Ministero di agricoltura a quello della guerra; si tratta di due funzioni affatto diverse. Al Ministero di agricoltura spetta la funzione di secondare la produzione in genere; al Ministero della guerra, invece, si ha quella sussidiaria dell'acquisto dei cavalli per iscopo militare.

Intanto sono lieto di dichiarare che il Ministero di agricoltura ha potuto svolgere quest'anno un'opera più intensa per effetto della recente legge votata dal Parlamento per dare incremento alla produzione zootecnica. Nel cor-

rente anno si è aumentato il numero degli stalloni dei Regi depositi e l'aumento proseguirà sino a raggiungere, entro il termine fissato, il numero di 1200 cavalli stalloni, come la detta legge ha prescritto.

L'onor. senatore Di Brazzà ha rivolto alcune importanti osservazioni sui danni che fa l'afta epizootica. Io poco posso rispondere di preciso in questa materia in quanto, come l'onorevole Di Brazzà ben conosce, i servizi veterinari sono alla dipendenza del Ministero dell'interno e più precisamente dalla Direzione generale di sanità. Sarà mia cura però di comunicare le osservazioni del senatore Di Brazzà all'onor. Presidente del Consiglio per i provvedimenti di sua competenza.

Devo però dire che, pur convenendo nelle osservazioni che sono state fatte dal senatore Di Brazzà, il male non è nostro soltanto. L'ultimo censimento sul bestiame in Germania ha mostrato quale enorme mortalità vi sia stata nel bestiame bovino, prodotta dall'afta epizootica. Quindi se da noi la situazione non è certo lieta, specialmente nella valle del Po, si può dire che, anche ove sono stati sperimentati tutti i mezzi di difesa possibili, essa non è lusinghiera, nonostante gli sforzi compiuti da paesi fortemente organizzati, come la Germania.

Il senatore Cadolini si è occupato di un problema che anch'esso sfugge in molta parte alla mia competenza, cioè della necessità di sviluppare le strade nel Mezzogiorno. Egli ha detto che della sua voce per molti anni non si è tenuto alcun conto. Io non credo che la parola di un così autorevole parlamentare, il cui nome è tanto illustre nella storia del nostro risorgimento, ed a cui io sono lieto di rendere atto di devozione, — perchè non posso parlare di lui senza un senso di riconoscenza e di ammirazione, in quanto mio padre fu suo soldato — io non posso credere, ripeto, che la sua parola autorevole sia rimasta senza considerazione.

Ma il senatore Cadolini non mi attribuirà a colpa se in questa materia non posso dargli affidamento sicuro: si tratta di lavori pubblici, di questioni, cioè, in gran parte estranee alla competenza del mio Ministero, di provvedimenti per cui occorrerebbe mutare tutta una legislazione. Mi occuperò dunque di studiare l'argomento, ma per ora non potrei che dirgli

cose generiche, che certo non lo soddisferebbero.

Il senatore Manassei mi ha raccomandato i direttori degli oleifici e delle cantine sperimentali: egli ha detto che questo personale sta male da molti anni ed io sono pronto a riconoscere che esso da molti anni si trova in condizioni disagiate. Anche gli istituti cui il personale appartiene si trovano in una condizione non ben definita.

Io, come ho dichiarato alla Camera dei deputati, accettando come raccomandazione un ordine del giorno proposto dal deputato Ottavi, ho dato affidamento che alla ripresa dei lavori parlamentari presenterò un disegno di legge che regoli tutta la materia: così gli istituti, come il personale. In quell'occasione mi riservo di presentare anche all'esame del Parlamento nuove norme, che regolino tutta la materia riguardante le stazioni sperimentali.

Più che ogni altro paese, l'Italia ha bisogno non di aumentare le sue scuole, ma di rendere più forte l'opera delle esistenti; io ho cercato sempre, come potevo, di oppormi alla moltiplicazione di scuole non necessarie tanto che non ne ho creata alcuna se non per legge, e mi sono studiato di intensificare l'opera degli Istituti di sperimentazione agraria.

Noi ci troviamo adesso in un periodo non facile: l'Italia per essere la grande via delle genti, la grande via di passaggio, è diventata un poco il paese di un gran numero di malattie, come per gli uomini così per le piante.

Quando si pensi che vi sono porti d'Italia, come quello di Napoli, da cui passano un milione di passeggeri all'anno, quando si pensi che l'Italia è la via di passaggio di tutto il canale di Suez, quando si pensi che con lo sviluppo della navigazione oceanica ancora l'Italia rimane il centro del Mediterraneo, si comprende bene quali nuovi grandi doveri abbiamo. Ora ci troviamo in una situazione difficile, perchè, come introduciamo nuovi parassiti delle piante, e quindi nuove malattie si diffondono, ci troviamo all'estero ostacolati nelle nostre esportazioni; ogni giorno abbiamo difficoltà con Stati esteri che ci contestano l'esistenza di malattie, le quali vengono a limitare il nostro potere di esportazione. Così qualche volta può anche accadere che le malattie delle piante diventino come un'aggiunta a modifi-

cazione delle tariffe doganali, perchè quando si crede che le tariffe non proteggono abbastanza viene provvida la malattia a servire come pretesto.

Bisogna perciò riparare nel miglior modo possibile a questo danno gravissimo. Io ho presentato all'altro ramo del Parlamento un piccolo progetto di legge sulle malattie delle piante, col quale spero di aver compiuto un breve passo, ma bisogna proceder arditamente per tutto quanto riguarda la sperimentazione agraria. Ho avviate trattative nell'Italia meridionale per adempiere a quello che fu un voto della Commissione d'inchiesta sui contadini del Mezzogiorno d'Italia, cioè alla creazione di una stazione di arboricoltura per il Mezzogiorno, per dire con più precisione, di una stazione per lo studio dell'albero nei paesi aridi.

Come tutti sanno l'agricoltura dell'Italia meridionale differisce essenzialmente da quella dell'Italia settentrionale per la poca frequenza o regolarità delle piogge, in tal guisa che le acque correnti continue sono relativamente assai poco numerose, e non è possibile per questo fatto lo sviluppo delle colture erbacee. Coloro che rimproverano ai meridionali di non sviluppare le colture erbacee, qualche volta non hanno mai visitato i paesi, dei quali parlano: su molte zone povere dell'Italia meridionale non sono possibili che alcune colture arboree in alto, alcune colture di frutti in basso.

Ora, bisogna studiare quali culture sieno possibili, quali culture si possono adattare ad un ambiente così caratteristico e difficile.

Ho pregato uno dei più eminenti studiosi di questa materia in Italia, il prof. Molon, della Scuola superiore agraria di Milano, di fare una serie di studi in questo senso. Egli è stato in California, nel Texas a vedere quello che si è fatto in quei paesi. In tal modo, valendomi anche dei risultati degli studi compiuti laggiù, io spero di impiantare presto in Italia la prima stazione di arboricoltura. Così a Bari, dove si voleva fondare una delle cosiddette scuole pratiche, della quale non vedevo l'utilità o per lo meno la necessità, ho pregato gli amministratori degli enti locali, di assegnare quei fondi per la fondazione di una seria stazione di arboricoltura. Perciò, confidò, anzi son sicuro, alla ripresa dei lavori parlamentari, di poter presentare un disegno di legge che, insieme al riordinamento delle

stazioni agrarie, costituisca, in adempimento del voto della Commissione parlamentare di inchiesta sui contadini del Mezzogiorno, questa grande stazione di sperimentazione, che considero indispensabile per l'Italia del Mezzogiorno.

Parecchi onorevoli senatori, e soprattutto gli onorevoli Di Brazzà e Barzellotti, si sono occupati della questione delle foreste, come ha fatto anche autorevolmente l'onor. senatore Mazziotti, che ringrazio molto per la costante benevolenza che egli ha, per il Ministero di agricoltura.

Anche l'Ufficio centrale, per l'autorevole mezzo del suo relatore, aveva accennato ad alcune questioni riguardanti le foreste. La verità è, e l'Ufficio centrale l'ha riconosciuto, che in questa materia è tutto da fare; ma è da fare con sincerità, se si vuole non compiere opera vana, se si vuole non già, come dissi in altra occasione, fare degli impiegati reali e delle foreste metafisiche; bisogna procedere con severità; bisogna vedere il problema nella sua interezza. La verità è che il personale che abbiamo ereditato, pure avendo buoni elementi, era nel complesso un personale insufficiente, poveramente pagato, senza una seria educazione. Il personale dell'Amministrazione forestale di Stato (gli onorevoli senatori che particolarmente si sono occupati di questi argomenti, l'onor. Torrigiani ed altri, lo sanno), era rimasto in una situazione di vera angustia, per molti anni. In alcune parti d'Italia centrale e del Veneto tutto il personale era del luogo, e siccome l'opera del forestale è singolarmente antipatica, perchè non solo deve dare consigli, ma qualche volta, quello che non è piacevole, deve fare delle contravvenzioni, deve creare ostacoli e difficoltà, questo personale non poteva rispondere completamente e serenamente al compito suo.

Vi sono regioni dove il personale forestale è costituito di persone delle località non solo, ma si può dire che è radicato sul luogo stesso. Onde difficilissimo muoverlo, ed i traslochi non si potevano fare, trattandosi di personale mal pagato; perciò il trasferimento costituiva un vero disastro. Non parlo poi del personale che prima era alle dipendenze delle province; vi erano guardie con stipendi di 30, 40, 50 lire mensili. Si comprende come non fosse tanto fa-

cile dare consigli di onestà a questa gente, tanto più che si trattava di persone legate al suolo natale, non solo, ma anche ai più importanti elettori, dei quali inoltre molte volte erano gli agenti.

La stessa Amministrazione centrale è stata costituita dall'ultima legge sul demanio di Stato con mezzi insufficienti. Si volle costituire una amministrazione senza i mezzi necessari, senza la dovuta preparazione.

Perciò è giocoforza procedere, in questa materia, in mezzo a mille difficoltà, tenendo conto della realtà delle cose. Ho avuto l'onore di presentare al Senato un breve disegno di legge che riguarda la modificazione di alcune disposizioni della legge sul demanio forestale. Io temo che quel disegno non diventerà legge in questa legislatura, perchè i lavori parlamentari procedono in tal guisa che, se anche il Senato mi farà l'onore di approvarlo, è assai difficile che possa avere l'approvazione della Camera per ora.

Intanto, per effetto delle attuali disposizioni di legge, non possiamo espropriare terre se non quando siano del tutto incolte e nude, e non vi è nessuna terra, nessuna grande estensione su cui non esista almeno un albero. Da ciò la procedura delle espropriazioni è intralciata, bisogna ricorrere alle trattative private, e la trattativa è singolarmente penosa. Nella mia provincia nativa, nella quale maggiormente occorre il rimboschimento, avevo avuto l'idea di procedere ad espropriare grosse estensioni di terreni sterili e quasi abbandonati; ma tale espropriazione non è stata possibile, per qualche arbusto che si trovava nel terreno. Si sono quindi iniziate le trattative private, le quali riuscirono molto melanconiche, poichè, quando si tratta dello Stato, ognuno chiede prezzi enormi. Così la procedura di espropriazione determinata dalla legge non ci aiuta, e la trattativa non ci affida. Per tali ragioni non si è potuto acquisire al demanio grandi estensioni continuative. Quindi deficienza di personale da una parte, deficienza di mezzi dall'altra, e soprattutto mancanza di disposizioni che ci diano il mezzo di applicare con severità alcuni provvedimenti come vorremmo.

In ogni modo, la costituzione di quell'opera immane, che sarà il demanio dello Stato, si va svolgendo lentamente, ma sicuramente. Il re-

latore dell'Ufficio centrale, il senatore Mazziotti, ha richiamato l'attenzione del ministro sul poco reddito che danno le foreste di Stato.

Questa è la sua, ma anche la mia preoccupazione, e dal primo giorno che ho nominato il nuovo direttore generale delle foreste gli ho detto che, se dobbiamo sviluppare l'azienda forestale, dobbiamo fondarla su basi esclusivamente industriali. Altrimenti, se dovessero aumentare le spese coll'aumentare delle foreste, le foreste rappresenterebbero un pericolo nazionale, perchè il passivo aumenterebbe col loro incremento. Bisogna amministrare con criterio industriale, e debbo dire che tutti gli sforzi del comm. Sansone, direttore generale alle foreste (che è uomo pratico di amministrazione, e che io proposi al Consiglio dei ministri appunto per avere un uomo pratico, che era stato a capo di una grande azienda privata, e che sapeva come si compra e si vende la terra, perchè munito di senso pratico e non di voli teorici), sono diretti in questo senso.

Ma il relatore converrà con me, che, allo stato di sfacelo in cui si sono trovate alcune foreste, del tutto abbandonate, nelle quali i tagli erano fatti senza regola, non si poteva d'un tratto ricostituire questo reddito; parecchi anni dobbiamo perciò contare su di un'entrata molto modesta, essendo prima indispensabile ricostituire le foreste e portarle quindi a dare un reddito industriale.

L'onorevole senatore Barzellotti ha parlato della necessità di provvedere alla deficienza di guardie in alcuni punti dell'Appennino, e soprattutto ha parlato del Monte Amiata, nel confine tra la provincia di Grosseto e di Siena, facendo notare come, nella provincia di Siena soprattutto, siano deficienti le guardie.

A lui rispondo che il passaggio delle guardie allo Stato non è del tutto compiuto; comincia ora per qualche provincia, secondo criteri stabiliti. Ma anche in questo provvedimento abbiamo avuto una profonda delusione, perchè solo una parte molto modesta del personale potrà passare allo Stato. I titoli delle guardie sono riveduti attentamente, con ogni scrupolo, ed ho nominato, per tale passaggio, una Commissione; ho nominato una Commissione di tre membri, che ho fatto presiedere da un generale dei carabinieri. Ho proceduto con questi criteri appunto per essere al di fuori di ogni criterio di compia-

enza o di facilità, per avere un uomo che per la sua professione portasse un senso di rigore; e debbo dire purtroppo che bisognerà tagliare molto, e che una notevole parte, soprattutto in alcune provincie, del personale attuale, non potrà passare allo Stato, perchè molte guardie sono avanzate in età, quindi inadatte al servizio forestale, altre non presentano titoli sufficienti per essere ritenute idonee ad un servizio così delicato.

Si tratta dunque di un passaggio graduale e non immediato. Ma, quando avremo i mezzi, farò di tutto perchè il giusto voto del senatore Barzellotti sia appagato. Per ora, non potrei dargli più di questo affidamento, ma converrà l'onorevole Barzellotti che, data la situazione delle cose, non posso lealmente promettergli di più.

Il senatore Di Brazzà ha richiamato la mia attenzione su alcuni punti delicati, cioè sul modo in cui si fa il taglio di alcuni boschi e sulla poca sorveglianza del personale forestale. Io terrò conto di quanto egli dice e le sue osservazioni cercherò non soltanto di utilizzarle, ma vedrò se gli inconvenienti da lui lamentati si verificano anche altrove. Nella modestia dei mezzi che abbiamo, ma con la sicurezza di averne maggiori, cercherò che questi inconvenienti non si ripetano.

Ora, si procederà al reclutamento del nuovo personale. La scuola superiore forestale di Firenze è già costituita e potrà funzionare col prossimo anno scolastico. Ma noi dovevamo costituire altre scuole assolutamente indispensabili, una per i graduati, l'altra per le guardie. Vi fu un movimento in tutta Italia per la scuola dei graduati e si capisce che ogni paese voleva esserne la sede. Invece, ho creduto di fare una cosa semplicissima; poichè l'Istituto di Vallombrosa era stato abbandonato, mentre vi era un grande fabbricato, e sul luogo, oltre alle tradizioni, vi erano anche tutti i mezzi, ho creduto di istituire a Vallombrosa il corso per i graduati, che rimarrà a contatto della scuola di Firenze. D'altra parte, si potrà rafforzare la scuola per le guardie di Cittaducale, e procedere presto a quell'arruolamento di guardie, che son necessarie per il passaggio compiutosi del Corpo forestale dalle provincie allo Stato.

L'onor. Santini si è occupato dell'esposizione di San Francisco. Il progetto di legge appro-

vato dall'altro ramo del Parlamento è ora avanti al Senato. Io terrò conto delle sue osservazioni poichè spero e desidero vivamente che l'Italia all'esposizione di San Francisco faccia buona figura.

In un paese, come gli Stati Uniti, dove noi abbiamo la più grande massa dei nostri interessi, ci dobbiamo presentare non con una esposizione generica di una quantità di cose più o meno inutili, o buone, ma dovremo fare una esposizione di pochi prodotti in cui l'Italia possa affermarsi in tal guisa da non disperdere le sue energie. Assicuro l'onor. Santini che terrò conto delle sue autorevoli osservazioni e farò quanto sta in me perchè l'iniziativa sia degna del nome italiano.

L'onor. Rolandi Ricci ha sollevato, come è suo costume, una questione molto sottile ed elegante (il suo cervello lo porta a vedere tutti i problemi con una grande finezza), cioè quella che riguarda tutta la circolazione fiduciaria in Italia. Quello che egli dice del fermo dei titoli al portatore, è un piccolo lato del problema, che l'angustia per una questione molto più lata - se ho bene inteso l'intimo senso del suo discorso - e che appassiona molto il mio collega del Tesoro: il fatto cioè che in Italia ancora siamo in una fase arcaica della circolazione, onde usiamo grandi mezzi per ottenere un piccolo risultato.

Dunque, idealmente, la moneta sarebbe inutile: lo sforzo dei paesi moderni è volto a ridurre alla funzione di misura di valore, togliendole l'altra di mezzo per gli scambi. Idealmente, può ridursi la moneta anche in un paese come il nostro, senza nessun danno. Le nostre banche di emissione hanno più riserva di quello che non abbia la Banca di Inghilterra: la Francia ha moneta in quantità doppia dell'Inghilterra, ed ha un numero di affari tanto minore, perchè in Inghilterra si sono sviluppati mezzi di scambio più semplici e facili, e perchè soprattutto è grandemente sviluppato l'istituto della compensazione; perciò, mediante lo *chèque* soprattutto mediante modifiche alle forme comuni dello *chèque*, si è potuto far sì che la grande massa degli affari si compia senza moneta o con piccolissimo intervento di essa; quindi transazioni di miliardi si fanno senza moneta. In Italia o per la mancanza di tradizioni o perchè la legge spesso non è intervenuta,

o perchè la giurisprudenza qualche volta ha reso incerta la sua interpretazione, o perchè l'abitudine della vita non si è ancora formata, o per tutte queste cose unite insieme, come spesso accade nei fatti sociali, dove cause ed effetti non si riescono a separare, per tutte queste circostanze spesso ci troviamo in condizioni di impiegare dei grandi mezzi per dei piccoli risultati. Ora, l'on. Rolandi Ricci dice: perchè voi consentite ancora che con questa interpretazione incerta della giurisprudenza, col fermo dei titoli che viene in certa guisa anche a modificare quella che è una disposizione chiara e tassativa del Codice di commercio, tutto il movimento dei titoli al portatore sia incagliato? Io convergo in tutte le sue osservazioni, ma egli sa che io poco posso fare. Egli ha invocato una « grida », ed ha detto che un ministro del commercio fece nel 1901 una circolare per dire tutto il male che porta questa incertezza e per invitare le autorità a provvedere. Io farò di più: mi metterò d'accordo col collega guardasigilli e rinnoverò la circolare; ma spero che studi ulteriori potranno portarci - e la sua competenza ci sarà preziosa - anche a progressi più alti e più grandi nella legislazione, perchè, senza dubbio, su questo campo noi ci dobbiamo cimentare in nuove forme di attività legislativa.

Così ho finito.

Io non ho potuto rispondere che brevemente a quelle osservazioni che mi sono state fatte, e ringrazio il Senato della sua benevolenza. (*Vivissime approvazioni - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinviemo a domani il seguito della discussione.

Dichiaro intanto chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	104
Favorevoli	86
Contrari	18

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	104
Favorevoli	89
Contrari	15

Il Senato approva.

Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912-13-14-15 degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	104
Favorevoli	92
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1912, n. 733, portante condono di soprattasse per le successioni apertesesi nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	104
Favorevoli	93
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	104
Favorevoli	90
Contrari	14

Il Senato approva.

Requisizione dei quadrupedi e veicoli pel R. Esercito:

Senatori votanti	104
Favorevoli	90
Contrari	14

Il Senato approva.

Pensioni agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri:

Senatori votanti	104
Favorevoli	94
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione internazionale sull'oppio firmata all'Aja addì 23 gennaio 1912 (N. 1066);

Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca tra la Sardegna e la Corsica (1067);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1068);

Vendita di un immobile demaniale a Susa di Tunisia (N. 1022);

Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo (N. 1027);

Proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 31 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 1062);

Assegnazione straordinaria in aumento ai fondi stanziati per le spese degli Istituti scientifici della R. Università di Napoli (N. 1073).

II. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato (N. 1031).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1058 - *Seguito*);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 1035);

Riordinamento dell'Istituto Orientale di Napoli (N. 1083);

Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal Regio decreto 9 giugno 1910, n. 819, che crea due nuovi posti di professore ordinario negli istituti stessi (N. 1040);

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 3,721.37, verificatasi sull'as-

segnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative (Numero 1042);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 1043);

Maggiore assegnazione sul capitolo n. 62 « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1045);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 (1046);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13, in conseguenza delle spese pei servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi, distaccati in Estremo Oriente (N. 1049);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 1069);

Assegnazione di un fondo straordinario per la costruzione di un carcere giudiziario in Udine (N. 1085);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1206, riguardante prov-

vedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato (N. 1061);

Approvazione di eccedenze di pagamenti verificatesi nel conto consuntivo 1910-11 per lire 0.32 nel conto della competenza dell'esercizio 1910-11 e per lire 11,767.62 in conto dei residui passivi degli esercizi finanziari 1909-10 e retro (N. 1070).

Provvedimenti per la circoscrizione dei comuni di Diano Marina, Diano Calderina e Diano Castello in provincia di Porto Maurizio (N. 1055);

Conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 28, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (N. 977).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'art. 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2548 (N. 1516);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 26 giugno 1913 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.